

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.s. 5 giugno 2024 - n. 8582

Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 Reg. (UE) 2021/2115 - Interventi SRA «Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione». Modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio, in applicazione del d.m. n. 93348 del 26 febbraio 2024 avente a oggetto «Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità «Rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027» - anno 2023

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SOSTEGNO ALLE POLITICHE AGROAMBIENTALI,
CONSORZI DI BONIFICA E RICAMBIO GENERAZIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.;
- la Decisione di Esecuzione C(2022) 8645 final della Commissione Europea del 2 dicembre 2022 che approva il Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, così come da ultimo modificato con Decisione di Esecuzione C(2023) 6990 final del 23 ottobre 2023;
- il d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune» e s.m.i.;
- il d.m. MASAF n. 147385 del 9 marzo 2023 «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale» e s.m.i.;
- il d.m. MASAF n. 263980 del 22 maggio 2023 di «Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»;
- il d.m. MASAF n. 337220 del 28 giugno 2023 «Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013» recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- il d.m. MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 «Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027»;
- la d.g.r. n. XI/7370 del 21 novembre 2022 avente a oggetto «Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR)», come da ultimo modificata dalla d.g.r. n. 2250 del 22 aprile 2024;

- la d.g.r. n. XII/166 del 17 aprile 2023 avente a oggetto «PAC 2023-2027 – Regime di condizionalità per l'anno 2023: determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del Reg. (UE) n. 1306/2013»;
- il decreto 21 aprile 2023 - n. 5979 con il quale è stato approvato il bando 2023 per la presentazione delle domande di sostegno per gli interventi SRA «Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione» del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia demandando a successivo provvedimento l'applicazione di sanzioni e riduzioni degli aiuti, dovute al mancato rispetto degli impegni e degli obblighi di cui al medesimo bando;

Considerata la necessità di dare attuazione a quanto definito dall'articolo 12 comma 6 del d.m. n. 93348/2024 attraverso l'approvazione dell'allegato 1 «Riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni e altri obblighi per gli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione (SRA) - Anno 2023», che disciplina l'applicazione a livello regionale delle riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni e altri obblighi, riferite agli interventi SRA;

Preso atto che il sopra richiamato allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, è stato redatto congiuntamente dal Responsabile d'Intervento e dall'Organismo Pagatore Regionale, d'intesa con l'Autorità di Gestione Regionale dello Sviluppo rurale, che hanno concordato sull'opportunità di riunire in un unico documento le norme di rispettiva competenza che disciplinano l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, per disporre di un quadro di riferimento univoco e organico cui tutti i soggetti interessati possono fare riferimento;

Acquisito via e-mail il parere positivo dell'Organismo Pagatore Regionale e dell'Autorità di Gestione in ordine al medesimo allegato 1, agli atti;

Ritenuto pertanto necessario approvare il sopra citato allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura «Sostegno alle politiche agroambientali, consorzi di bonifica e ricambio generazionale» attribuite con d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

DECRETA

1. di approvare l'allegato 1, «Riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni e altri obblighi per gli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione (SRA) - Anno 2023», parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

3. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale www.psr.regione.lombardia.it

5. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

Il dirigente
Elena Brugna

Allegato 1

**PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 (PSP)
REG. (UE) 2021/2115**

**COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-
2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA**

**RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI PREMI PER VIOLAZIONI DI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI PER GLI
IMPEGNI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI GESTIONE (SRA) -
ANNO 2023**

INDICE

1. DEFINIZIONI
2. OBBLIGHI GENERALI PER TUTTI GLI INTERVENTI SRA
 - 2.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI
 - 2.2 DICHIARAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE PARCELLE AGRICOLE AZIENDALI
 - 2.3 DICHIARAZIONE CORRETTA DELL'EFFETTIVA ESTENSIONE DELLA SUPERFICIE RICHIESTA CON LA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO
 - 2.3.1 CASI PARTICOLARI RICONDUCIBILI A CASI DI DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE
 - 2.4 DICHIARAZIONE CORRETTA DEGLI ANIMALI RICHIESTI CON LA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO
3. IMPEGNI DI INTERVENTO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ
 - 3.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
 - 3.2 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA
 - 3.3 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ SOCIALE
4. METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DEI PREMI RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO, DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI, PRODOTTI FITOSANITARI E AL BENESSERE ANIMALE E DEI CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE.
 - 4.1 VIOLAZIONE CONTEMPORANEA DELL'IMPEGNO DELL'INTERVENTO E RELATIVO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ
 - 4.2 RIPETIZIONE DELLE INADEMPIENZE
 - 4.3 DECADENZA TOTALE DI UN BENEFICIARIO DALL'INTERVENTO/AZIONE/GRUPPO COLTURALE
 - 4.4 RECUPERO DEI PREMI GIÀ EROGATI PER INFRAZIONI DI IMPEGNI
5. IMPEGNI SPECIFICI DEGLI INTERVENTI SRA E IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ
6. IMPEGNI INTERVENTO SRA: REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI, DEI PRODOTTI FITOSANITARI E AL BENESSERE ANIMALE
 - 6.1 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI
 - 6.2 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
 - 6.3 REQUISITI MINIMI RELATIVI AL BENESSERE ANIMALE
7. IMPEGNI INTERVENTO SRA: CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE

Questo documento disciplina a livello regionale quanto previsto dal Decreto Legislativo 42/2023¹ e s.m.i., con riferimento agli “Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione” (SRA) del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023– 2027 (PSP) - Reg (UE) 2021/2115 di Regione Lombardia.

Il documento riassume le casistiche di inadempienze che determinano una riduzione o esclusione del premio richiesto dal beneficiario ed è stato redatto congiuntamente dal Responsabile di Intervento e dall'Organismo Pagatore Regionale, d'intesa con l'Autorità di Gestione Regionale dello Sviluppo rurale, che hanno concordato sull'opportunità di riunire in un unico documento le norme di rispettiva competenza che disciplinano l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, per disporre di un quadro di riferimento univoco e organico cui tutti i soggetti interessati possono fare riferimento.

1. DEFINIZIONI

INTERVENTO – strumento di sostegno del PSP 2023-2027.

AZIONE – sotto intervento afferente a uno stesso intervento.

DOMANDA DI SOSTEGNO – domanda di partecipazione a un regime di pagamento ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115, art. 70.

DOMANDA DI PAGAMENTO – domanda per ottenere un pagamento da parte delle autorità nazionali.

IMPEGNO – vincolo che sottoscrive il beneficiario quando aderisce a un intervento del PSP 2023-2027. Il mancato rispetto di un impegno comporta la riduzione dell'importo dell'aiuto e può portare fino all'esclusione dal premio.

GRUPPO DI IMPEGNI – Insieme di 2 o più impegni affini caratterizzati da elementi comuni e omogenei (art. 2, comma 1 lettera aa) del DM 93348/2024).

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ – criteri che il richiedente di una domanda di sostegno/pagamento deve possedere al momento della presentazione della domanda e mantenere per tutto il periodo dell'impegno.

GRUPPO COLTURALE – superfici/capi per i quali è previsto lo stesso importo unitario per l'intervento.

SOI – Superficie oggetto di impegno.

PLUA – “Planned unit amount”, ovvero premio unitario annuale previsto dai singoli interventi.

SUPERFICIE DICHIARATA - superficie oggetto di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento, richiesta dal beneficiario.

SUPERFICIE DETERMINATA – superficie degli appezzamenti o delle parcelle in ordine alla quale sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle condizioni di concessione degli aiuti.

INOSSERVANZA – qualsiasi irregolarità o altri casi di inadempienza per effetto del mancato rispetto, violazione o infrazione delle regole di condizionalità rafforzata o degli impegni e degli obblighi previsti dall'intervento dello sviluppo rurale (art. 2 lettera f) del DM n. 93348/2024)

GRAVITÀ DELL'INOSSERVANZA – parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza alla luce degli obiettivi del requisito o della norma che non sono stati rispettati (art. 2 lettera j) del DM n. 93348/2024).

ENTITÀ DELL'INOSSERVANZA – parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa che può essere limitato all'azienda oppure più ampio (art. 2 lettera i) del DM n. 93348/2024).

DURATA DELL'INOSSERVANZA - parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto dell'inosservanza o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli (art. 2 lettera k) del DM n. 93348/2024).

AZIONE CORRETTIVA – azione obbligatoria che il beneficiario deve eseguire per sanare un'inosservanza a un impegno, che non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell'intervento. L'organismo pagatore può

¹ Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune

sospendere il sostegno fino alla verifica dell'ottemperanza dell'azione correttiva (articolo 2 lettera bb) del D.M. 93348/2024).

SANZIONE - riduzione o esclusione dei pagamenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche (articolo 2 lettera l) del D.M. 93348/2024).

SANZIONE SUPPLEMENTARE - sanzione che si applica nei casi di sovra dichiarazione di superficie, se la differenza accertata è superiore al 50% della superficie determinata, con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, lettera c) del D.lgs. 42/2023

MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE – montante a cui si riferisce l'impegno violato che può essere rappresentato dall'intervento/azione/macrogruppo coltura/unit amount (gruppo coltura/coltura/parcella/UBA o capo), secondo la pertinenza (DM n. 93348/2024).

RIPETIZIONE DI UN'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO – l'inosservanza accertata più di una volta di uno stesso CGO o di una stessa BCAA o di uno stesso impegno o gruppo di impegni dello sviluppo rurale nell'arco di un periodo di tre anni civili consecutivi, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza (art. 2, lettera o) del DM 93348/2024).

REVOCA – recupero totale o parziale del sostegno erogato sia in forma di anticipo che di saldo.

CONTROLLO AMMINISTRATIVO – controllo sistematico eseguito su tutte le domande di sostegno e di pagamento.

CONTROLLO IN LOCO – controllo eseguito su un campione di aziende estratto ai sensi dell'art. 72 del Reg (UE) 2021/2116.

OPLO – Organismo Pagatore Regionale di Regione Lombardia.

AFCP – Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della Direzione Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia.

RM FERT – requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti

RM FIT – requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari

RM BA - requisiti minimi relativi al benessere animale

ZVN – Zona Vulnerabile ai Nitrati

ZO – Zone Ordinarie, cioè non vulnerabili ai nitrati

IMPORTO AMMESSO A PAGAMENTO – Importo definito a seguito dei controlli di ammissibilità

2. OBBLIGHI GENERALI PER TUTTI GLI INTERVENTI SRA

Si riportano di seguito gli obblighi stabiliti dalla normativa europea applicabili al sostegno del FEASR per gli interventi connessi alla superficie e agli animali, che sono soggetti al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) 2022/1173, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.

2.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Reg. di Esecuzione (UE) 2022/1173, lo Stato Membro fissa il termine per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, in caso di presentazione in ritardo della domanda:

- si applica una riduzione dell'entità del contributo, rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini, dell'1% per ogni giorno di ritardo;
- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun sostegno.

Ai sensi dell'art. 5, comma 4 bis, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, alle richieste di modifica della domanda, relative a singole parcelle agricole o capi animali o ulteriori elementi fattuali, presentate oltre i termini stabiliti per la presentazione delle domande, si applicano le riduzioni stabilite al paragrafo precedente,

esclusivamente in relazione all'aumento dell'entità o del pagamento rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini.

2.2 DICHIARAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE PARCELLE AGRICOLE AZIENDALI

Ogni anno, nella domanda di sostegno/pagamento il beneficiario dichiara tutte le parcelle agricole dell'azienda, comprese quelle fuori Regione e la superficie non agricola.

Ai sensi dell'art. 6 del D. lgs. n. 42/2023 e del Decreto MASAF n. 263980 del 22 maggio 2023 di "Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune", se per un dato anno il beneficiario non dichiara tutte le parcelle agricole, si determina la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda di sostegno/pagamento, applicando le seguenti riduzioni:

- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è **< 3%**: nessuna riduzione;
- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è **> 3% e <= 20%** e la superficie non dichiarata non è determinante per l'ammissibilità agli interventi: 1% di riduzione;
- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è **> 20% e <=50%** e la superficie non dichiarata non è determinante per l'ammissibilità agli interventi: 2% di riduzione;
- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è **> 50% e in tutti i casi in cui la superficie non dichiarata è determinante per l'ammissibilità agli interventi**: 3% di riduzione.

2.3 DICHIARAZIONE CORRETTA DELL'EFFETTIVA ESTENSIONE DELLA SUPERFICIE RICHIESTA CON LA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

Il beneficiario non deve sovra dichiarare le superfici abbinata a un determinato PLUA. Si ha una sovra dichiarazione quando la superficie dichiarata (di seguito indicata con A) per il PLUA risulti superiore alla superficie determinata (di seguito indicata con B) con i controlli amministrativi e/o in loco.

Se un beneficiario, per un dato anno e per un dato PLUA, dichiara una superficie maggiore rispetto alla superficie determinata, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata abbinata a quel PLUA, a cui si applicano le riduzioni e sanzioni, ai sensi dell'art. 6 del D. lgs. n. 42/2023.

La difformità di superficie è così calcolata:

A = Sup. DICHIARATA

B = Sup. DETERMINATA

C = riduzione totale = A-B

D= Calcolo della percentuale totale di difformità: (C/B) *100

DIFFERENZA TRA SUPERFICIE DICHIARATA IN DOMANDA E SUPERFICIE DETERMINATA DURANTE I CONTROLLI	RIDUZIONE DELL'IMPORTO SPETTANTE PER DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE
Difformità di superficie inferiore o uguale al 3% e (superficie dichiarata) – (superficie determinata) = inferiore o uguale a 2 ha	Per ogni PLUA, il premio viene calcolato sulla superficie determinata, <u>senza riduzione dell'importo</u>

(superficie dichiarata) – (superficie determinata) = superiore a 2 ha o Difformità di superficie superiore al 3% MA Inferiore o uguale al 20%	Per ogni PLUA, il premio viene calcolato sulla superficie determinata e successivamente ridotto di una quota pari a due volte la differenza constatata tra la superficie dichiarata e la superficie determinata
Difformità di superficie superiore al 20% ma inferiore o uguale al 50%	Il premio non viene riconosciuto per il PLUA
Difformità di superficie superiore al 50%	Il premio non viene riconosciuto per il PLUA e inoltre viene irrogata una sanzione supplementare pari all'importo del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata. Se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo del contributo restante è azzerato.

NB – Ai sensi dell'art. 6 comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, se per un intervento la differenza tra superficie complessivamente dichiarata ai fini del pagamento e la superficie determinata è inferiore o uguale a 0,1 ettari e al 20% della superficie dichiarata, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata.

2.3.1 CASI PARTICOLARI RICONDUCEBILI A CASI DI DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE

Il premio NON viene riconosciuto e inoltre vengono applicate le regole sanzionatorie di cui alla tabella del precedente paragrafo 2.3, nei seguenti casi:

- se, durante i controlli in loco nell'ambito del PSP 2023 - 2027, si accertasse per una data superficie che la coltura richiesta a premio appartiene a un gruppo colturale diverso da quello accertato in campo.
- se, durante i controlli amministrativi e in loco nell'ambito del PSP 2023 - 2027, si accertasse per una data superficie una o più irregolarità sui titoli di conduzione delle particelle dichiarate in domanda.

2.4 DICHIARAZIONE CORRETTA DEGLI ANIMALI RICHIESTI CON LA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

Si configura una sovra-dichiarazione quando il numero degli animali dichiarati in domanda è superiore al numero dei capi determinati nell'ambito dei controlli.

Ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 42/2023, in caso di inesatta dichiarazione, il sostegno è calcolato sui capi accertati, senza l'applicazione di penalità, a condizione che, in seguito a controlli amministrativi o a seguito di sopralluogo:

- non si riscontrino più di 3 capi non accertati;
- oppure per animali di specie **ovina e caprina**, limitatamente alle aree montane individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, per consistenze degli allevamenti superiori ai 13 capi e inferiori a 40 capi, non si riscontrino più del 30% di capi non accertati rispetto al totale dei capi per i quali si chiede il contributo;
- oppure i bovini, gli ovini e i caprini non accertati possano essere identificati individualmente con qualsiasi mezzo previsto dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali.

In mancanza delle condizioni soprariportate, l'importo totale del sostegno cui il beneficiario ha diritto è ridotto come indicato nella seguente tabella.

La difformità di capi è calcolata così:

A = capi DICHIARATI

B = capi DETERMINATI

C = riduzione totale = A-B

D= Calcolo della percentuale totale di difformità: (C/B) *100

% DEL RAPPORTO TRA CAPI DICHIARATI IN DOMANDA E ACCERTATI DURANTE I CONTROLLI	RIDUZIONE DELL'IMPORTO SPETTANTE PER DIFFORMITÀ DI CAPI
Inferiore o uguale al 20%	Il premio viene calcolato sui capi accertati e successivamente ridotto della percentuale di difformità accertata
Superiore al 20% MA inferiore o uguale al 30%	Il premio viene calcolato sui capi accertati e successivamente ridotto di 2 volte la percentuale di difformità accertata
Superiore al 30% MA inferiore o uguale al 50%	Non è concesso alcun aiuto o sostegno
Superiore al 50%	Non è concesso alcun aiuto. Inoltre, si applica una sanzione supplementare pari all'importo dell'aiuto corrispondente alla differenza tra il numero di capi dichiarati e il numero di animali accertati. Se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo del contributo restante è azzerato.

2.5 MANTENIMENTO OGNI ANNO DELLO STESSO NUMERO DI ETTARI O DELLE STESSO SUPERFICI

Gli impegni sono applicabili ad "appezzamenti fissi" e ad "appezzamenti variabili", come precisato nella seguente tabella:

INTERVENTI	APPEZZAMENTI
SRA03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli	FISSI
SRA06 - Cover crops	VARIABILI
SRA08 - Gestione dei prati e dei pascoli permanenti	FISSI
SRA14 - Allevatori custodi dell'agrobiodiversità	---
SRA22 - Impegni specifici risaie	VARIABILI
SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	FISSI

Nel primo caso (appezzamenti fissi), gli appezzamenti sottoposti a impegno devono restare gli stessi in tutti gli anni di impegno.

Nel secondo caso (appezzamenti variabili), durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale, ma la quantità della superficie accertata il primo anno di impegno deve essere mantenuta per tutta la durata del periodo di impegno.

Riduzione della SOI (o numero di capi/UBA) in assenza di ampliamenti di superficie (o numero di capi/UBA)

Quando nel corso del periodo di impegno si verificano delle riduzioni di superficie (o numero di capi/UBA), si applicano le seguenti regole:

1. è tollerata una riduzione massima complessiva del 20% di SOI (superficie a premio + superficie non a premio assoggettata comunque all'impegno) o del numero di capi/UBA accertati, rispetto alla domanda del primo anno di impegno
2. nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di SOI o del numero di capi/UBA, tra quella accertata/i nel primo anno di impegno e quella accertata/i nella domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione

complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%, a eccezione degli interventi SRA28, SRA10 Azione 1 e SRA10 Azione 4 collegati a operazioni/interventi strutturali dello sviluppo rurale.

3. se la riduzione della quantità di SOI o del numero di capi/UBA accertata inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade, fatto salvo quanto riportato di seguito per l'intervento SRA14. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo considerato.
4. Per l'intervento SRA14, nel caso di domande di sostegno con meno di 10 UBA accertate, la tolleranza del 20% può essere superata fino a una riduzione massima di 2 UBA, fermo restando il rispetto del criterio di ammissibilità riferito alla soglia minima di UBA per tipo di allevamento.
5. In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
 - a. le superfici (o i capi/UBA) ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti
 - b. le superfici (o i capi/UBA) sono ridotte per cause di forza maggiore.

Riduzione della SOI (o numero di capi/UBA) in presenza di ampliamenti di superficie (o numero di capi/UBA)

In presenza di ampliamenti di SOI (o numero di capi/UBA), la SOI minima (o numero di capi/UBA) da mantenere nel corso del periodo di impegno è data dalla differenza tra la superficie dell'anno di massima estensione e il 20% della superficie accertata il primo anno di impegno.

Esempio 1 – Riduzione superficie senza decadenza totale della domanda

DOMANDA	SOI ACCERTATA (HA/UBA) (A)	SOI MINIMA DA MANTENERE SOTTO IMPEGNO (HA/UBA) (B)	DECADENZA (SE A < B)
1° ANNO (DOMANDA DI SOSTEGNO)	110	$110 - 22^* = 88$	NO
2° ANNO (DOMANDA DI PAGAMENTO)	90	$110 - 22 = 88$	NO
3° ANNO (DOMANDA DI PAGAMENTO)	130	$130 - 22 = 108$	NO
4° ANNO (DOMANDA DI PAGAMENTO)	125	$130 - 22 = 108$	NO
5° ANNO (DOMANDA DI PAGAMENTO)	109	$130 - 22 = 108$	NO

* 22 ha/UBA = 20% della superficie/UBA accertati il primo anno di impegno

Esempio 2 – Riduzione superficie con decadenza totale della domanda

DOMANDA	SOI ACCERTATA (HA/UBA) (A)	SOI MINIMA DA MANTENERE SOTTO IMPEGNO (HA/UBA) (B)	DECADENZA (SE A < B)
1° ANNO (DOMANDA DI SOSTEGNO)	40	$40 - 8^* = 32$	NO
2° ANNO (DOMANDA DI PAGAMENTO)	48	$48 - 8^* = 40$	NO
3° ANNO (DOMANDA DI PAGAMENTO)	45	$48 - 8^* = 40$	NO
4° ANNO (DOMANDA DI PAGAMENTO)	40	$48 - 8^* = 40$	NO
5° ANNO (DOMANDA DI PAGAMENTO)	38	$48 - 8^* = 40$	SI

* 8 ha/UBA = 20% della superficie/UBA accertati il primo anno di impegno

Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se, in caso di riduzione della superficie (o numero di capi/UBA) durante il periodo di impegno, la SOI accertata risulta maggiore della SOI minima da mantenere sotto impegno (= superficie anno massima estensione - 20% superficie accertata 1° anno), oppure se le UBA accertate risultano maggiori delle UBA minime da mantenere sotto impegno (= UBA anno massima estensione - 20% UBA accertate 1° anno).

Viceversa, l'impegno decade se la SOI accertata nel corso del periodo di impegno risulta minore della SOI minima da mantenere sotto impegno (= superficie anno massima estensione - 20% superficie accertata 1° anno) oppure se le UBA accertate nel corso del periodo di impegno risultano minori delle UBA minime da mantenere sotto impegno (= UBA anno massima estensione - 20% UBA accertate 1° anno), fatta eccezione per alcune casistiche di taluni interventi SRA. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.

In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti.

Ciò non avviene tuttavia se:

- le superfici (o i capi/UBA) ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti;
- le superfici (o i capi/UBA) sono ridotte per cause di forza maggiore.

3. IMPEGNI DI INTERVENTO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ

Ferme restando le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi generali precedentemente illustrati, in caso di mancato rispetto degli impegni e obblighi riportati in tabella, vengono applicate riduzioni ed esclusioni dai premi previsti dal bando per gli interventi SRA:

AMMISSIBILITÀ	CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA		CONDIZIONALITÀ SOCIALE	IMPEGNI INTERVENTO SRA		
	Impegni pertinenti di condizionalità	Obblighi di condizionalità rafforzata		Impegni specifici intervento SRA	RM FIT RM FERT RM BA	Mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione
Condizioni ammissibilità			Obblighi di condizionalità sociale			

3.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità previste dal bando per i singoli interventi SRA devono essere soddisfatte ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo). Se non sono rispettati i criteri di ammissibilità, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente.

3.2 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

I beneficiari degli interventi SRA sono tenuti al rispetto degli obblighi di condizionalità rafforzata previsti dal REG. UE 2021/2115.

Per quanto riguarda questi obblighi e le conseguenze relative al mancato rispetto degli stessi, si rimanda al manuale operativo dei controlli di condizionalità di OPR relativi all'anno di riferimento del controllo.

Le eventuali infrazioni riscontrate durante

- controlli di condizionalità
- controlli di impegni pertinenti alla condizionalità
- controlli RM FIT RM FERT RMBA

comporteranno riduzioni del premio di tutte le domande a superficie a cui si applica la condizionalità che il beneficiario ha presentato in quell'anno, secondo le regole previste dal manuale operativo dei controlli di condizionalità.

3.3 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ SOCIALE

Per quanto riguarda le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi di condizionalità sociale il riferimento è il DM del MASAF n. 337220 del 28 giugno 2023: "Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013» recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune". Tutti gli obblighi di condizionalità sociale vengono indicizzati nel decreto come di seguito indicato:

Indice	Norma	
	Direttiva (UE) 2019/1152	Decreto legislativo 104/2022
2	Articolo 3 - le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro»).	Articolo 4, comma 1, lettera a)
		articolo 4, comma 1, lettera b)
		articolo 4, comma 1, lettera c)
		articolo 5, comma 1
		articolo 5, comma 2, lettera a)
		articolo 5, comma 2, lettera b)
		articolo 5, comma 2, lettera c)
2	Articolo 4 - Garantire che l'occupazione nel settore agricolo sia oggetto di un contratto di lavoro.	Articolo 4, comma 1, lettera a)
2	Articolo 5 - Il contratto di lavoro deve essere fornito entro le prime sette giornate di lavoro.	Articolo 4, comma 1, lettera a)
2	Articolo 6 - Le modifiche al rapporto di lavoro devono essere fornite in forma scritta.	Articolo 4, comma 1, lettera d)
1	Articolo 8 - Periodo di prova.	Articolo 7
2	Articolo 10 - Condizioni relative alla prevedibilità minima del lavoro.	Articolo 9
1	Articolo 13 - Formazione obbligatoria.	Articolo 11
	Direttiva 89/391/CEE	Decreto legislativo 81/2008
6	Articolo 5 - Disposizione generale che stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.	Articolo 18, comma 1, lettera c)

7	Articolo 6 - Obbligo generale per i datori di lavoro di adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute, comprese le attività di prevenzione dei rischi e la fornitura di informazioni e formazione.	Articolo 29, comma 1
7	Articolo 7 - Servizi di protezione e prevenzione: lavoratori da designare per le attività relative alla salute e sicurezza o ricorso a servizi esterni competenti.	Articolo 17, comma 1, lettera b)
5	Articolo 8 - Il datore di lavoro deve adottare misure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori.	Articolo 43, comma 1, lettera a)
		articolo 43, comma 1, lettera e)
4	Articolo 9 - Obblighi dei datori per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro.	Articolo 28, comma 2, lettera a)
		articolo 28, comma 2, lettera b)
2	Articolo 9 - Obblighi dei datori per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro.	Articolo 18, comma 1, lettera r)
6	Articolo 10 - Fornitura di informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute e le misure di protezione e prevenzione.	Articolo 36
3	Articolo 11 - Consultazione dei lavoratori e loro partecipazione alle discussioni su tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute sul luogo di lavoro.	Articolo 18, comma 1, lettera s)
6	Articolo 12 - Il datore deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute.	Articolo 37, comma 1
	Direttiva 2009/104/CE	Decreto legislativo 81/2008
7	Articolo 3 - Obblighi generali volti a garantire che le attrezzature di lavoro siano adeguate al lavoro da svolgere senza compromettere la loro sicurezza e salute.	Articolo 71, comma 1
7	Articolo 4 - Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata.	Articolo 70, comma 1 e comma 2 (punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'Allegato V, parte II)
6	Articolo 4 - Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla	Articolo 70, comma 2 (punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3,

	direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata.	5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'Allegato V, parte II)
2	Articolo 4 - Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata.	Articolo 70, comma 2 (punti dell'Allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) dell'articolo 87, comma 2
7	Articolo 5 - Verifiche delle attrezzature di lavoro: le attrezzature devono essere sottoposte a verifica dopo l'installazione e a verifiche periodiche da parte di personale competente.	Articolo 71, comma 8, lettera a)
		articolo 71, comma 8, lettera b)
7	Articolo 6 - L'uso di attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico deve essere riservato ai lavoratori incaricati e tutte le riparazioni, trasformazioni e manutenzioni devono essere eseguite da lavoratori designati.	Articolo 71, comma 7
3	Articolo 7 - Ergonomia e salute sul posto di lavoro.	Articolo 71, comma 6
7	Articolo 8 - I lavoratori devono ricevere informazioni adeguate e, se del caso, istruzioni scritte per l'uso delle attrezzature di lavoro.	Articolo 71, comma 7, lettera a) in combinato disposto con l'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012
7	Articolo 9 - I lavoratori devono ricevere una formazione adeguata.	Articolo 71, comma 7, lettera a) in combinato disposto con l'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012

Dalla sommatoria degli indici attribuiti in tabella a ogni articolo delle regole di condizionalità sociale violato deriva la percentuale di riduzione, come indicato di seguito:

- a) se la sommatoria degli indici è compresa tra 1 e 3, la percentuale di riduzione è pari all' 1 %
- b) se la sommatoria degli indici è compresa tra 4 e 18, la percentuale di riduzione è pari al 3%
- c) se la sommatoria degli indici è compresa tra 19 e 111, la percentuale di riduzione è pari al 5%

Il mancato rispetto degli obblighi di condizionalità sociale, rilevato durante i controlli da parte delle autorità competenti in materia di legislazione sociale e di lavoro, deve essere considerato ai fini del calcolo del premio dell'intervento SRB01, di tutti gli interventi SRA e dei pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II del regolamento (UE) 2021/2115 a cui si applica la condizionalità sociale.

4. METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DEI PREMI RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO, DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI, PRODOTTI FITOSANITARI E AL BENESSERE ANIMALE E DEI CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE.

In caso di infrazione degli impegni e di altri obblighi previsti dalla normativa dell'Unione Europea (impegni di intervento, requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere animale, criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione) si applicano delle riduzioni fino all'esclusione dell'importo richiesto a premio con la seguente modalità di calcolo, in coerenza con quanto previsto dagli art. 12, 13, 14 e dall'allegato 4 "Riduzione per violazione degli impegni connessi alla superficie e agli animali" del D.M. MASAF n. 93348/2024.

Ai fini del calcolo delle riduzioni del premio, gli impegni affini sono stati riuniti in gruppi di impegni.

Per identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni e le esclusioni per l'inadempienza riscontrata, ogni impegno è stato collegato all'intervento/azione/macrogruppo coltura/unit amount (gruppo coltura/coltura/parcella/UBA o capo), secondo la pertinenza.

L'inadempienza viene valutata rispetto ai seguenti criteri:

- Gravità - le conseguenze dell'inadempienza sugli obiettivi perseguiti dall'impegno
- Entità - impatto dell'inosservanza che può essere limitato all'azienda oppure più ampio
- Durata - periodo di tempo in cui perdura l'effetto dell'inadempienza

Alla gravità, entità e durata vengono assegnati i seguenti livelli di infrazione:

- Livello di infrazione Basso = 1
- Livello di infrazione Medio = 3
- Livello di infrazione Alto = 5

Una volta quantificati i livelli di infrazione (1, 3, 5) relativi a gravità, entità e durata (GED) per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio GED.

Nell'ambito di ciascun gruppo di impegni, il valore medio GED ottenuto per un impegno violato si somma al valore medio GED ottenuto per un eventuale altro impegno violato dello stesso gruppo, per ottenere un unico punteggio, arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Il punteggio ottenuto per ogni gruppo di impegni viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di calcolare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 5,00$	5%
$x \geq 5,00$	10%

Per ciascun gruppo di impegni violato si calcola, in tal modo, la percentuale di riduzione. Poi si sommano le riduzioni calcolate per ciascun gruppo di impegni, previa applicazione di quanto specificato ai successivi paragrafi 4.1 e 4.2, si determina la percentuale di riduzione o di esclusione a carico dei montanti riferiti all'intervento/azione/macrogruppo coltura/unit amount (gruppo coltura/coltura/parcella/UBA o capo) e si giunge a determinare la percentuale di riduzione o esclusione da operare a carico dei montanti.

A titolo esemplificativo, nella seguente tabella si riporta il calcolo delle riduzioni in percentuale da applicare ai diversi montanti.

Impegno o gruppo di impegni	Impegni di intervento SRA	Calcolo GED per infrazione agli impegni di intervento	Media GED dei singoli impegni	Somma medie singoli impegni	% di riduzione cumulativa per impegno e GRUPPO di impegni	Montante a cui si applica la sanzione amministrativa
IMPEGNO VIOLATO A	Impegno A	G=3, E=1, D=5	3	3+3,66+1=7,66	10%	Gruppo colturale X
	Impegno A2	G=5, E=3, D=3	3,66			
	Impegno A3	G=1, E=1, D=1	1			
IMPEGNO VIOLATO B	Impegno B	G=1, E=1, D=1	1	1+1=2	3%	Gruppo colturale X
	Impegno B2	G=1, E=1, D=1	1			
IMPEGNO C	Impegno C1	G=1, E=1, D=1	1		3%	Intervento SRA

La sanzione totale da applicare a un determinato montante è la risultante della somma delle due % di riduzione calcolate separatamente per i gruppi di impegni violati: per il montante “Gruppo colturale X” la percentuale di riduzione da applicare è pari al 13% dell’importo ammesso a pagamento per il “Gruppo colturale X”; per il montante “Intervento SRA” la percentuale di riduzione da applicare è pari al 3% dell’importo totale a pagamento per l’Intervento SRA”.

4.1 VIOLAZIONE CONTEMPORANEA DELL’IMPEGNO DELL’INTERVENTO E RELATIVO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ

In caso di accertamento nel corso dello stesso anno civile di violazioni di uno o più impegni di intervento e, contemporaneamente, di uno o più impegni pertinenti di condizionalità a essi chiaramente ricollegabili, al beneficiario è applicata una riduzione, nel corrispondente anno civile, determinata in base al GED, doppia rispetto alle percentuali del 3 %, del 5 % o del 10 %, dell’importo ammesso a pagamento per l’intervento in questione (6%, 10%, 20 %).

OPR informa il beneficiario che, in caso di ulteriore commissione della stessa inosservanza nel corso del residuo periodo di impegno, la relativa infrazione si considera di livello grave, con le conseguenze previste dal successivo paragrafo 4.2.

4.2 RIPETIZIONE DELLE INADEMPIENZE

Si ha la ripetizione di un’inadempienza quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi tre anni a carico dello stesso beneficiario e per lo stesso intervento. La ripetizione si determina a partire dall’anno dell’accertamento, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze.

Una violazione si definisce grave quando è ripetuta e i parametri di gravità, entità e durata sono tutti di livello massimo (GED 5-5-5). In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso intervento/azione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo.

Nel caso di ripetizione di un’inadempienza **non grave**, quando cioè il livello massimo (GED 5-5-5) ricorre una sola volta o non ricorre affatto, al beneficiario è applicata una riduzione, nel corrispondente anno civile, a livello di impegno/gruppo di impegni, determinata in base al GED, doppia rispetto alle percentuali del 3 %, del 5 % o del 10 %, dell’importo ammesso a pagamento per l’intervento in questione (6%, 10%, 20 %).

4.3 DECADENZA TOTALE DI UN BENEFICIARIO DALL’INTERVENTO/AZIONE/GRUPPO CULTURALE

Un beneficiario può decadere dall’intervento SRA/azione/gruppo colturale.

Le inadempienze di cui al seguente punto A) comportano, a seconda dei casi, la decadenza totale dell’intervento/azione SRA o del singolo gruppo colturale interessato dall’infrazione.

Le inadempienze di cui al seguente punto B) comportano sempre la decadenza totale dell’intervento.

A) Rilevazione di una violazione di impegni specifici di intervento SRA:

Per ogni intervento SRA sono state individuate soglie di violazione che, se superate, comportano la decadenza totale di:

- Intervento/azione quando per tutti i gruppi colturali richiesti a premio si verifica il superamento delle soglie di violazione stabilite per i singoli gruppi colturali
- gruppo colturale quando l'intervento è rappresentato da più gruppi colturali e il superamento delle soglie di violazione non riguarda tutti i gruppi colturali richiesti a premio.

Le soglie di violazione stabilite per alcuni impegni dell'intervento SRA sono riportate nell'ultima colonna denominata "MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE" delle tabelle di cui ai successivi paragrafi 5, 6 e 7.

B) Presenza di una o più delle seguenti casistiche di infrazioni:

1. rilevazione di un'inadempienza grave intesa come ripetizione di una stessa infrazione con i livelli massimi di gravità, entità e durata
2. rilevazione di prove false presentate dal beneficiario per ricevere il sostegno oppure omissione per negligenza a fornire le necessarie informazioni
3. in caso di **ostacolo o impedimento** da parte del beneficiario allo svolgimento regolare del controllo in loco previsto nell'ambito del PSP 2023-2027
4. perdita di superficie oggetto di impegno, per singolo intervento SRA, superiore al 20% della superficie accertata con la domanda di sostegno.

In tutti i casi di decadenza totale sopra richiamati il beneficiario, oltre a essere escluso dal premio per l'anno civile dell'accertamento per un dato intervento SRA/Gruppo colturale, è soggetto alla restituzione degli importi già erogati.

Inoltre, per i casi riportati ai punti B)1. e B)2. il beneficiario è escluso dall'intervento/azione SRA anche per l'anno successivo a quello dell'accertamento (art. 14, comma 2 e comma 3 - Decreto n. 93348 del 26/2/2024).

4.4 RECUPERO DEI PREMI GIÀ EROGATI PER INFRAZIONI DI IMPEGNI

Ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del DM n. 93348/2024, in un dato anno, nel caso di mancato rispetto degli impegni dell'intervento, si procede al recupero dell'aiuto erogato negli anni precedenti, nella stessa misura determinata nell'anno dell'accertamento.

Viceversa, per le diminuzioni di superfici nel corso del periodo di impegno sotto la soglia del 20% (compreso) non si applicano recuperi degli aiuti erogati negli anni precedenti.

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.M n. 93348/2024, non si applicano sanzioni nei seguenti casi:

- a. inosservanza dovuta a un errore dell'organismo pagatore competente o di un'altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario
- b. riduzione non superiore a 100 euro
- c. inosservanza dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

5. IMPEGNI SPECIFICI DEGLI INTERVENTI SRA E IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ

Nelle seguenti tabelle sono riportati gli impegni previsti dal bando per ogni singolo intervento SRA, che sono accorpati per "gruppo di impegni" affini, con i relativi impegni pertinenti di condizionalità, e che sono verificati dai funzionari AFCP/Provincia di Sondrio durante i controlli in loco nell'ambito del PSP 2023 - 2027.

In caso di mancato rispetto dell'impegno descritto, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di gravità, entità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

TABELLA 1 A: SRA 03 – “TECNICHE LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI - Azione 3.1 - ADOZIONE DI TECNICHE DI SEMINA SU SODO / NO TILLAGE (NT)” - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: **IMPEGNI** E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E ²	G	D	IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
SEMINA DIRETTA SU SODO O NO TILLAGE (NT)	Le semine devono essere effettuate senza alterare la stratificazione del terreno agrario, eccetto che per una fascia ristretta di larghezza massima di 8-10 cm in corrispondenza di ogni fila di semina	(1): Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI del gruppo colturale E inferiore o uguale a 1 ha (3): Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI del gruppo colturale E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) (5): Violazione su superficie superiore al 25% della SOI del gruppo colturale E superiore a 2 ha	(5)	(5)		Azione Se la superficie interessata dalla violazione risulta > o uguale al 40% della SOI, il premio non viene riconosciuto sull'intera azione.
DIVIETO DI RIMESCOLAMENTO TERRENO	Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice	(1): Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI del gruppo colturale E inferiore o uguale a 1 ha (3): Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI del gruppo colturale E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) (5): Violazione su superficie superiore al 25% della SOI del gruppo colturale E superiore a 2 ha	(5)	(5)	BCAA 5 Su terreni con pendenza media superiore al 10%: divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio	Azione Se la superficie interessata dalla violazione risulta > o uguale al 40% della SOI, il premio non viene riconosciuto sull'intera azione.
GESTIONE STOPPIE	Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (mulching). È consentita la trinciatura dei residui colturali. È consentita l'asportazione parziale di paglie e stocchi purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno.	(1): Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI del gruppo colturale E inferiore o uguale a 1 ha (3): Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI del gruppo colturale E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) (5): Violazione su superficie superiore al 25% della SOI del gruppo colturale E superiore a 2 ha	(3)	Segue entità	BCAA3 divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie BCAA 6 - mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo	Azione

² Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:
es. violazione su superficie = 19% della SOI corrispondente a 5 ha -----> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

Serie Ordinaria n. 24 - Lunedì 10 giugno 2024

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E ²	G	D	IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
					- lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo	
DIVIETO DI RISTOPPIO	Divieto di ristoppio (a eccezione delle colture sommerse) esteso a tutti i cereali, anche a quelli di genere botanico diverso	(1): Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI del gruppo colturale E inferiore o uguale a 1 ha (3): Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI del gruppo colturale E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) (5): Violazione su superficie superiore al 25% della SOI del gruppo colturale E superiore a 2 ha	(3)	Segue entità	BCAA 7 Realizzare una rotazione che consista in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella oppure seminare colture secondarie che devono essere tenute in campo per almeno 90 giorni ed essere portate a frutto e raccolte (non sovesciate)	Azione
DIVIETO DI UTILIZZO DI FANGHI DI DEPURAZIONE	Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009	(1): Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha (3): Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) (5): Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	(3): se la violazione su superficie ricade in altre zone (5) se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	Segue gravità	CGO 1 Obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali e organici con titolo di P dichiarato, di cui al D.lgs. n. 75/2010 e Reg. (UE) 2019/1009, nonché i dati sull'utilizzo degli effluenti di allevamento e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016 e dei fanghi di depurazione CGO 2 Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.	Azione
UTILIZZO AUTORIZZATO DI DECOMPATTATORI	Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse possibilità di effettuare operazioni volte al decompattamento del suolo,	(5)	(5)	(5)		Azione

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E ²	G	D	IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE	
	esclusivamente previa autorizzazione da parte di AFCP/prov. Sondrio						
POSSIBILITÀ DI REALIZZARE CORSIE DI TRANSITO	In caso di realizzazione di corsie di transito, senza l'obbligo preventivo di autorizzazione da parte di AFCP/prov. Sondrio, tali corsie devono: - essere state realizzate con decompattatori conservativi	(1)	(1)	(1)		Azione	
	- avere un'ampiezza massima pari a 5 metri	(1)	(1)	(1)		Azione	
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	In caso di lavorazioni effettuate dal contoterzista, presenza di fatture rilasciate dal contoterzista che riportano la seguente dicitura: "Semina effettuata con seminatrice da sodo conformemente alle indicazioni del bando dell'intervento SRA03 – PSP 2023-2027".	(5)	(5)	(5)		Azione N.B. In assenza di fatture e in presenza di evidenze di lavorazioni, il premio non viene riconosciuto sull'intera azione.	
	In caso di lavorazioni effettuate dal contoterzista, presenza di dichiarazione congiunta del terzista e del beneficiario completa di data e firma, che indichi quali appezzamenti sono stati lavorati.	(3): dichiarazione con superfici incomplete rispetto a quelle richieste a premio (5): assenza della dichiarazione		Segue entità	Segue entità		Azione
	Presenza del registro delle operazioni colturali	(5)	(3)	(3)		Azione	
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando	(3)	(1)	(1)		Azione	
	Nel caso di adozione delle corsie di transito: planimetria catastale (scala 1:2.000) relativa alle particelle in cui sono ubicate le stesse	(1)	(1)	(1)		Azione	
	Foto georeferenziate delle attività di semina (solo per le colture seminate dopo l'apertura del bando)	(1): Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha (3): Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso)		Segue entità	(1)		Azione

Serie Ordinaria n. 24 - Lunedì 10 giugno 2024

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E ²	G	D	IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
		(5): Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha				
MANTENIMENTO DELLE MEDESIME SUPERFICI ³	Mantenere le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno per tutta la durata del periodo di impegno	(1)	(1)	(1)		Azione Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, l'azione decade

³ L'intervento si applica su appezzamenti fissi: gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare gli stessi in tutti gli anni di impegno. Non sono ammesse compensazioni tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo di impegno. La riduzione del premio è applicata, pertanto, anche quando gli appezzamenti sono diversi da quelli accertati nel primo anno, indipendentemente dal fatto che la superficie sia aumentata a seguito di un ampliamento. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio.

Esempio: primo anno: appezzamento A di 10 ha e appezzamento B di 5 ha (totale 15 ha)

secondo anno appezzamento A di 10 ha, appezzamento B di 3 ha e appezzamento C di 7 ha (totale 20 ha)

La perdita di 2 ha dell'appezzamento B, dal momento che non può essere compensata dai nuovi ettari dell'appezzamento C, comporta l'applicazione del calcolo del GED poiché la superficie degli appezzamenti A + B del 2° anno (13 ha) si è ridotta di una quota compresa tra il 10% e il 20% rispetto alla superficie degli appezzamenti A + B accertati il 1° anno (15 ha).

TABELLA 1 B SRA 03 – “TECNICHE LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI - Azione 3.2 - ADOZIONE DI TECNICHE DI MINIMA LAVORAZIONE / MINIMUM TILLAGE (MT) E/O DI TECNICHE DI LAVORAZIONE A BANDE / STRIP TILLAGE” - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ –

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E ⁴	G	D	IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
DIVIETO DI LAVORAZIONE DEL TERRENO A PROFONDITÀ SUPERIORI AI 20 CM E DIVIETO DI RIMESCOLAMENTO DEGLI STRATI DEL SUOLO	Adozione di tecniche di minima lavorazione del suolo per la preparazione del letto di semina e per la lotta alle infestanti. Sono ammesse solo le lavorazioni che non prevedono l'alterazione della stratificazione preesistente del suolo e non superano la profondità di 20 cm. È ammessa la tecnica dello "strip till", con lavorazione del terreno eseguita in bande di dimensioni non superiori a 20 cm di larghezza	(1): Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI del gruppo coltura E inferiore o uguale a 1 ha (3): Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI del gruppo coltura E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) (5): Violazione su superficie superiore al 25% della SOI del gruppo coltura E superiore a 2 ha	(5)	(5)	BCAA 5 Su terreni con pendenza media superiore al 10%: divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio	Azione Se la superficie interessata dalla violazione risulta > o uguale al 40% della SOI, il premio non viene riconosciuto sull'intera azione.
DIVIETO DI EFFETTUARE ARATURE, RIPUNTATURE E OGNI ALTRA LAVORAZIONE CHE INVERTA GLI STRATI DEL SUOLO	Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso il divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice	(1): Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI del gruppo colturale E inferiore o uguale a 1 ha (3): Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI del gruppo colturale E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) (5): Violazione su superficie superiore al 25% della SOI del gruppo colturale E superiore a 2 ha	(5)	(5)		Azione Se la superficie interessata dalla violazione risulta > o uguale al 40% della SOI, il premio non viene riconosciuto sull'intera azione.
GESTIONE STOPPIE	Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciante di materiale vegetale (mulching). È consentita la trinciatura dei residui colturali. È consentita l'asportazione parziale di paglie e stocchi purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno	(1): Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI del gruppo colturale E inferiore o uguale a 1 ha (3): Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI del gruppo colturale E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) (5): Violazione su superficie superiore al 25% della SOI del gruppo colturale E superiore a 2 ha	(3)	Segue entità	BCAA3 divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie BCAA 6 - mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15	Azione

⁴ Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:

es. violazione su superficie = 19% della SOI corrispondente a 5 ha -----> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

Serie Ordinaria n. 24 - Lunedì 10 giugno 2024

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E ⁴	G	D	IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
					settembre e il 15 maggio successivo - lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo.	
DIVIETO DI UTILIZZO DI FANGHI DI DEPURAZIONE	Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009	(1): Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha (3): Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) (5): Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	(3): se la violazione su superficie ricade in altre zone (5): se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	Segue gravità	CGO 1 Obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali e organici con titolo di P dichiarato, di cui al D.Lgs. n. 75/2010 e Reg. (UE) 2019/1009, nonché i dati sull'utilizzo degli effluenti di allevamento e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016 e dei fanghi di depurazione CGO 2 Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.	Azione
UTILIZZO AUTORIZZATO DI DECOMPATTATORI	Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse possibilità di effettuare operazioni volte al decompattamento del suolo, esclusivamente previa autorizzazione degli uffici regionali competenti.	(5)	(5)	(5)		Azione
POSSIBILITÀ DI REALIZZARE CORSIE DI TRANSITO	In caso di realizzazione di corsie di transito, senza l'obbligo preventivo di autorizzazione da parte di	(1)	(1)	(1)		Azione

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E ⁴	G	D	IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
	AFCP/prov. Sondrio, tali corsie devono: - essere state realizzate con decompattatori conservativi					
	- avere un'ampiezza massima pari a 5 metri	(1)	(1)	(1)		Azione
	In caso di lavorazioni effettuate dal contoterzista, presenza di fatture rilasciate dal contoterzista che riportano la seguente dicitura: "Lavorazioni effettuate conformemente alle indicazioni del bando dell'intervento SRA03 – PSP 2023-2027".	(5)	(5)	(5)		Azione N.B. In assenza di fatture e in presenza di evidenze di lavorazioni profonde il premio non viene riconosciuto sull'intera azione.
	In caso di lavorazioni effettuate dal contoterzista, presenza della dichiarazione congiunta del terzista e del beneficiario, completa di data e firma, che indichi quali appezzamenti sono stati lavorati.	(3): dichiarazione con superfici incomplete rispetto a quelle richieste a premio (5): assenza della dichiarazione	Segue entità	Segue entità		Azione
	Presenza del registro delle operazioni colturali	(3)	(5)	(3)		Azione
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando	(1)	(3)	(1)		Azione
	Nel caso di adozione delle corsie di transito: planimetria catastale (scala 1:2.000) relativa alle particelle in cui sono ubicate le stesse	(1)	(1)	(1)		Azione
	Foto georeferenziate delle attività di semina e/o delle lavorazioni conservative (solo per le colture seminate dopo l'apertura del bando)	(1): Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha (3): Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) (5): Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	Segue entità	(1)		Azione

Serie Ordinaria n. 24 - Lunedì 10 giugno 2024

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E ⁴	G	D	IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
MANTENIMENTO DELLE MEDESIME SUPERFICI ⁵	Mantenere le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno per tutta la durata del periodo di impegno	(1)	(1)	(1)		Azione Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, l'azione decade

⁵ L'intervento si applica su appezzamenti fissi: gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare gli stessi in tutti gli anni di impegno. Non sono ammesse compensazioni tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo di impegno. La riduzione del premio è applicata, pertanto, anche quando gli appezzamenti sono diversi da quelli accertati nel primo anno, indipendentemente dal fatto che la superficie sia aumentata a seguito di un ampliamento. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio.

Esempio: primo anno: appezzamento A di 10 ha e appezzamento B di 5 ha (totale 15 ha)

secondo anno: appezzamento A di 10 ha, appezzamento B di 3 ha e appezzamento C di 7 ha (totale 20 ha)

La perdita di 2 ha dell'appezzamento B, dal momento che non può essere compensata dai nuovi ettari dell'appezzamento C, comporta l'applicazione del calcolo del GED poiché la superficie degli appezzamenti A + B del 2° anno (13 ha) si è ridotta di una quota compresa tra il 10% e il 20% rispetto alla superficie degli appezzamenti A + B accertati il 1° anno (15 ha).

TABELLA 2: SRA 06 “COVER CROPS - Azione 6.1 - COLTURE DI COPERTURA” - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E ⁶	G	D	IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
REALIZZAZIONE DELLA COVER CROP	Effettuare almeno una semina annuale di colture di copertura.	(1): Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha (3): Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) (5): Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	(5)	(5)	BCAA 6 - mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo - lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo	Intervento Se la superficie interessata dalla violazione risulta > o uguale al 40% della SOI, il premio non viene riconosciuto sull'intera azione.
	Le colture di copertura devono essere effettivamente seminate ogni anno e non possono consistere nel ricaccio o nella auto risemina della coltura precedente o nello sviluppo di vegetazione spontanea. Non è consentito l'utilizzo di seme autoprodotta.	(1): Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha (3): Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) (5): Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	(5)	(5)		Intervento Se la superficie interessata dalla violazione risulta > o uguale al 40% della SOI, il premio non viene riconosciuto sull'intera azione.
SPECIE AMMISSIBILI PER LA REALIZZAZIONE DELLE COVER CROP	Le cover possono essere seminate in purezza o in miscuglio, utilizzando le specie indicate nel bando	(5): Utilizzo di specie non presenti nell'elenco indicato nel bando	Segue entità	Segue entità		Intervento Se la superficie interessata dalla violazione risulta > o uguale al 40% della SOI, il premio

⁶ Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:

es. violazione su superficie = 19% della SOI corrispondente a 5 ha -----> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

Serie Ordinaria n. 24 - Lunedì 10 giugno 2024

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E ⁶	G	D	IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
						non viene riconosciuto sull'intera azione.
QUANTITÀ DI SEME DA UTILIZZARE	<p>Utilizzo di una quantità di semente tale da garantire la copertura del terreno.</p> <p>La dose di semente è quella suggerita dal fornitore, indicata nell'etichetta.</p> <p>La seminatrice deve essere accuratamente regolata per garantire l'esatta erogazione delle dosi di semina.</p> <p>La semina a spaglio della cover è consentita, purché sia attuata una lavorazione del terreno che garantisca la germinazione omogenea e la copertura uniforme del terreno.</p>	<p>(1): Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI del gruppo coltura</p> <p>(3): Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI del gruppo coltura</p> <p>(5): Violazione su superficie superiore al 25% della SOI del gruppo coltura</p>	Segue entità	Segue entità		Intervento
PRESENZA DELLA COVER CROP IN CAMPO	<p>La cover crop deve essere seminata entro trenta giorni dalla raccolta della coltura precedente e mantenuta almeno fino a trenta giorni prima della semina della successiva coltura.</p>	<p>(1): Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha</p> <p>(3): Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso)</p> <p>(5): Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha</p>	Segue entità	Segue entità		Intervento
	<p>La cover crop autunno-vernina non può in ogni caso essere eliminata prima della fine di febbraio.</p> <p>La presenza della cover in campo deve superare comunque 120 giorni.</p>	<p>(1): Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha</p> <p>(3): Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso)</p> <p>(5): Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha</p>	Segue entità	Segue entità		Intervento
MODALITÀ DI GESTIONE DELLA COVER CROP	<p>È consentito l'uso di soli mezzi meccanici per la devalizzazione delle colture di copertura. L'intera biomassa prodotta non viene infatti asportata, ma viene interrata</p>	<p>(1): Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI del gruppo coltura</p>	Segue entità	Segue entità		Intervento

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E ⁶	G	D	IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
	(sovescio), oppure allettata e lasciata sulla superficie del suolo come pacciamatura	(3): Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI del gruppo coltura (5): Violazione su superficie superiore al 25% della SOI del gruppo coltura				
DIVIETO DI UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI SULLA COVER CROP	Divieto di impiego di presidi fitosanitari o diserbanti sulle colture di copertura	(1): Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha (3): Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) (5): Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	(3): se la violazione su superficie ricade in altre zone (5) se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	Segue gravità	CGO 7 Corretta modalità di impiego dei prodotti. Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari	Intervento
DIVIETO DI UTILIZZO DI FERTILIZZANTI SULLA COVER CROP	Divieto di impiego di fertilizzanti di tipo chimico sulle colture di copertura	(1): Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha (3): Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) (5): Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	(3): se la violazione su superficie ricade in altre zone (5) se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	Segue gravità	CGO 1 Obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali e organici con titolo di P dichiarato, di cui al D.lgs. n. 75/2010 e Reg. (UE) 2019/1009, nonché i dati sull'utilizzo degli effluenti di allevamento e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016 e dei fanghi di depurazione	Intervento
	Divieto di utilizzo dei fertilizzanti organici le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009	(1): Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha (3): Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) (5): Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	(3): se la violazione su superficie ricade in altre zone (5) se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	Segue gravità		Intervento
	Divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006	(1): Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha (3): Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso)	(3): se la violazione su superficie ricade in altre zone (5) se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	Segue gravità	CGO 2 Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti	Intervento

Serie Ordinaria n. 24 - Lunedì 10 giugno 2024

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E ⁶	G	D	IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
		(5): Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha				
DIVIETO DI PASCOLAMENTO	Divieto di pascolamento	(1)	(1)	(1)		Intervento
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	Presenza del registro delle operazioni colturali	(3)	(5)	(3)		Intervento
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando	(1)	(3)	(1)		Intervento
	Presenza delle fatture d'acquisto delle sementi e delle etichette della semente utilizzata per la cover crop, in cui deve essere riportata la specie e la dose consigliata di semente da utilizzare	(3)	(5)	(3)		Intervento
MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE ⁷	Mantenere la quantità della superficie accertata il primo anno di impegno per tutta la durata del periodo di impegno	(1)	(1)	(1)		Intervento Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, l'intervento decade

⁷ L'intervento si applica su appezzamenti variabili: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio.

TABELLA 3: SRA 08 "GESTIONE DEI PRATI E DEI PASCOLI PERMANENTI - Azione 8.1 GESTIONE SOSTENIBILE DEI PRATI PERMANENTI" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: **IMPEGNI** E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E ⁸	G	D	IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
NUMERO DI SFALCI E SPECIFICHE MODALITÀ DI ESECUZIONE	Effettuare da 2 fino a un massimo di 4 sfalci all'anno	(1): Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha (3): Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) (5): Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	(5)	(5)		Intervento Se la superficie interessata dalla violazione risulta > o uguale al 40% della SOI, il premio non viene riconosciuto sull'intera azione.
	Il primo sfalcio deve essere eseguito dopo la seconda decade di maggio	(3)	(3)	(3)		Intervento Se la superficie interessata dalla violazione risulta > o uguale al 40% della SOI, il premio non viene riconosciuto sull'intera azione.
	Effettuare l'ultimo sfalcio dell'anno entro il 30 settembre	(3)	(3)	(3)		Intervento Se la superficie interessata dalla violazione risulta > o uguale al 40% della SOI, il premio non viene riconosciuto sull'intera azione.
	Utilizzare le barre di involo per effettuare gli sfalci	(5)	(5)	(5)		Intervento Se la superficie interessata dalla

⁸ Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:

es. violazione su superficie = 19% della SOI corrispondente a 5 ha -----> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

Serie Ordinaria n. 24 - Lunedì 10 giugno 2024

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E ⁸	G	D	IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
						violazione risulta > o uguale al 40% della SOI, il premio non viene riconosciuto sull'intera azione.
MODALITÀ DI GESTIONE DEL PRATO PERMANENTE	Assicurare il contenimento meccanico/manuale della flora invasiva tramite interventi di gestione delle specie invasive arbustive, arboree e in particolare erbacee (es. <i>Sicyos angulatus</i> , <i>Abutilon theophrasti</i>) con interventi localizzati, utilizzando ad es. decespugliatori, trince e scarificatori	(3): Violazione su superficie fino al 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) (5): Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	Segue entità	Segue entità	BCAA 1 (fuori Natura 2000) Assenza di autorizzazione alla conversione dei prati permanenti da parte dell'Organismo di controllo BCAA 9 (Natura 2000) Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti senza autorizzazione dell'Autorità di Gestione del sito stesso.	Intervento
DIVIETO DI UTILIZZO DEI FERTILIZZANTI	Divieto di utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi	(5)	(3): se la violazione su superficie ricade in altre zone (5) se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	Segue gravità	CGO 1 Obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali e organici con titolo di P dichiarato, di cui al D.lgs. n. 75/2010 e Reg. (UE) 2019/1009, nonché i dati sull'utilizzo degli effluenti di allevamento e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016 e dei fanghi di depurazione	Intervento
	Divieto di utilizzo dei fertilizzanti organici le cui matrici costituenti non sono ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009	(5)	(3): se la violazione su superficie ricade in altre zone (5) se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	Segue gravità	CGO 2 Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.	Intervento
	Divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006	(5)	(3): se la violazione su superficie ricade in altre zone (5) se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	Segue gravità		Intervento

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E ⁹	G	D	IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI	È consentito solo l'utilizzo di diserbanti e altri prodotti fitosanitari ammessi dall'agricoltura biologica	(5)	(3): se la violazione su superficie ricade in altre zone (5) se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	Segue gravità	CGO 7 Corretta modalità di impiego dei prodotti. Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari.	Intervento
REGISTRO OPERAZIONI COLTURALI	Presenza del registro delle operazioni colturali	(5)	(3)	(3)		Intervento
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando	(1)	(3)	(1)		Intervento
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DI SFALCIO	Foto georeferenziate delle attività di sfalcio con utilizzo di barre di involo	(1): Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha (3): Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) (5): Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	Segue entità	(1)		Intervento
MANTENIMENTO DELLE MEDESIME SUPERFICI ⁹	Mantenere le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno per tutta la durata del periodo di impegno	(1)	(1)	(1)		Intervento Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, l'intervento decade

⁹ L'intervento si applica su appezzamenti fissi: gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare gli stessi in tutti gli anni di impegno. Non sono ammesse compensazioni tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo di impegno. La riduzione del premio è applicata, pertanto, anche quando gli appezzamenti sono diversi da quelli accertati nel primo anno, indipendentemente dal fatto che la superficie sia aumentata a seguito di un ampliamento. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio.

Esempio: primo anno: appezzamento A di 10 ha e appezzamento B di 5 ha (totale 15 ha)

secondo anno: appezzamento A di 10 ha, appezzamento B di 3 ha e appezzamento C di 7 ha (totale 20 ha)

La perdita di 2 ha dell'appezzamento B, dal momento che non può essere compensata dai nuovi ettari dell'appezzamento C, comporta l'applicazione del calcolo del GED poiché la superficie degli appezzamenti A + B del 2° anno (13 ha) si è ridotta di una quota compresa tra il 10% e il 20% rispetto alla superficie degli appezzamenti A + B accertati il 1° anno (15 ha).

TABELLA 4: SRA 14 “ALLEVATORI CUSTODI AGROBIODIVERSITÀ” - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: **IMPEGNI** E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E	G	D	IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
ALLEVARE ANIMALI DI UNA O PIÙ RAZZE A RISCHIO DI ESTINZIONE/EROSIONE GENETICA	Allevare animali di una o più razze a rischio di estinzione/erosione genetica, anche appartenenti a specie diverse					Intervento
MANTENIMENTO DELLA CONSISTENZA DELLA RAZZA/POPOLAZIONE ACCERTATA CON LA DOMANDA DI SOSTEGNO	Deve essere mantenuta la consistenza della razza/popolazione	(1): UB sono diminuite di una quota < o = al 5% (3): UB sono diminuite di una quota > del 5% e < o = al 10% (5): UB sono diminuite di una quota > del 10%	(1): diminuzione intervenuta il 4° e il 5° anno di impegno (3): diminuzione intervenuta il 3° durante il 1° e 2° anno (5): diminuzione intervenuta durante il 1° e 2° anno	Segue entità		Intervento Se le UBA si riducono più del 20% rispetto a quelle accertate con la domanda di sostegno, l'intervento decade
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	Elenco dei numeri di matricola dei soggetti presenti nell'allevamento alla data dell'ultimo rilievo utile alla gestione del Libro Genealogico.	(3)	(3)	(3)		

TABELLA 5: SRA 22 “IMPEGNI SPECIFICI RISAIE - azione 1 – SEMINA IN ACQUA” - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E ¹⁰	G	D	IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
SEMINA	Garantire l'esecuzione della semina in acqua	(1): Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI del gruppo coltura E inferiore o uguale a 1 ha (3): Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI del gruppo coltura E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) (5): Violazione su superficie superiore al 25% della SOI del gruppo coltura E superiore a 2 ha	(5)	(5)	CGO 1 Rispetto delle procedure necessarie per ottenere l'autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) all'utilizzo delle acque per finalità irrigue.	Azione Se la superficie interessata dalla violazione risulta > o uguale al 40% della SOI, il premio non viene riconosciuto sull'intera azione
GESTIONE RISAIA	Garantire la gestione del livello dell'acqua secondo quanto previsto dal bando: - sommersione delle camere almeno due giorni prima della semina del riso; - livello dell'acqua di sommersione mantenuto a circa 3-5 cm fino all'asciutta di radicamento; - in fase vegetativa della coltura, il livello ottimale dell'acqua di sommersione tra i 5 e i 10 cm.	(1): Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI del gruppo coltura E inferiore o uguale a 1 ha (3): Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI del gruppo coltura E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) (5): Violazione su superficie superiore al 25% della SOI del gruppo coltura E superiore a 2 ha	(5)	(5)		Azione
	Distribuzione dell'azoto nel primo intervento in copertura su terreno completamente asciutto, e provvedere alla sommersione nell'arco di 24-48 ore	(1)	(1)	(1)		Azione
DIVIETO DI UTILIZZO DEI FERTILIZZANTI	Divieto di utilizzo dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009	(1): Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha (3): Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E	(3): se la violazione su superficie ricade in altre zone (5): se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	Segue gravità	CGO 1 Obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi	Azione

¹⁰ Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:

es. violazione su superficie = 19% della SOI corrispondente a 5 ha -----> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

Serie Ordinaria n. 24 - Lunedì 10 giugno 2024

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	€ ¹⁰	G	D	IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
		maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) (5): Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha			minerali/inorganici, organo-minerali e organici con titolo di P dichiarato, di cui al D.lgs. n. 75/2010 e Reg. (UE) 2019/1009, nonché i dati sull'utilizzo degli effluenti di allevamento e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016 e dei fanghi di depurazione	
	Divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006	(1): Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha (3): Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) (5): Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	(3): se la violazione su superficie ricade in altre zone (5): se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	Segue gravità	CGO 2 Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.	Azione
REGISTRO OPERAZIONI COLTURALI	Presenza del registro delle operazioni colturali	(3)	(5)	(3)	CGO 7 Corretta modalità di impiego dei prodotti. Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari	Azione
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando	(1)	(3)	(1)		Azione

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	€ ¹⁰	G	D	IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE ¹¹	Mantenere la quantità di superficie oggetto di impegno per tutta la durata del periodo di impegno	(1)	(1)	(1)		Azione Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, l'azione decade

¹¹ L'intervento si applica su appezzamenti variabili: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio.

TABELLA 6: SRA 29 "PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	€ ¹²	G	D	IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ	NC ¹³ DA ODC	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE ¹⁴
AVVICENDAMENTO	Presenza delle successioni colturali	(1): Violazione su superficie inferiore o uguale al 20% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha (3): Violazione su superficie tra il 20% e il 30% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) (5): Violazione su superficie superiore al 30% della SOI E superiore a 2 ha	(5)	(3): violazione in ZVN, in Aree Natura 2000, e in Aree Protette (1): violazione in tutte le altre zone	BCAA 7 Realizzare una rotazione che consista in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella oppure seminare colture secondarie che devono essere tenute in campo per almeno 90 giorni ed essere portate a frutto e raccolte (non sovesciate)	<input type="checkbox"/> D2.02	Gruppi colturali foraggiere, industriali, leguminose, ortive, seminativi e riso Se la superficie interessata dalla violazione risulta > o uguale al 40% della SOI dell'insieme dei gruppi colturali sopra elencati, il premio non viene riconosciuto per tutti i gruppi coltura sopra elencati
	Correttezza delle successioni colturali	(1): Violazione su superficie inferiore o uguale al 20% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha; (3): Violazione su superficie tra il 20% e il 30% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso);	(3): avvicendamento errato riferito a 1 coltura (5): avvicendamento errato riferito a colture diverse	(3): violazione in ZVN, in Aree Natura 2000, e in Aree Protette (1): violazione in tutte le altre zone	BCAA 7 Realizzare una rotazione che consista in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella oppure seminare colture secondarie che devono essere tenute in	<input type="checkbox"/> D1.02	Gruppi colturali foraggiere, industriali, leguminose, ortive, seminativi e riso Se la superficie interessata dalla violazione risulta >

¹² Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:
es. violazione su superficie = 19% della SOI corrispondente a 5 ha -----> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

¹³ Le non conformità (NC) e i relativi codici sono riportati nell'allegato A al DM n. 15962 del 20 dicembre 2013 del MIPAAF

¹⁴ Nei casi in cui il montante a cui applicare la sanzione sia il GRUPPO CULTURALE in presenza di più di un gruppo culturale nelle domande degli anni precedenti, il calcolo della riduzione e del conseguente recupero deve essere svolto in proporzione ai gruppi colturali distinguendo tra **colture arboree** e **colture erbacee** (colture erbacee: gruppi colturali foraggiere, industriali, leguminose, ortive, seminativi, riso e prato permanente). Il recupero dovrà essere calcolato moltiplicando la superficie del gruppo culturale interessato dall'infrazione nell'anno in esame per la media del premio unitario dei gruppi colturali richiesti al primo anno ai quali può essere associato il gruppo culturale oggetto di violazione.

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E ¹²	G	D	IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ	NC ¹³ DA ODC	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE ¹⁴
		(5): Violazione su superficie superiore al 30% della SOI E superiore a 2 ha			campo per almeno 90 giorni ed essere portate a frutto e raccolte (non sovesciate)		o uguale al 40% della SOI dell'insieme dei gruppi colturali sopra elencati, il premio non viene riconosciuto per tutti i gruppi coltura sopra elencati coltura sopra elencati
PIANO COLTIVAZIONE	Presenza del programma annuale di produzione (PAP)	(5)	(3)	(3)		<input type="checkbox"/> A1.07 <input type="checkbox"/> A1.02	Intervento
	Completezza e correttezza del programma annuale di produzione (PAP)	(3)	(1)	(1)		<input type="checkbox"/> A1.07 <input type="checkbox"/> A1.02	Intervento
REGISTRO DELLE PRODUZIONI VEGETALI	Presenza e aggiornamento del registro delle produzioni vegetali	(3): in caso di registro non completo e/o non aggiornato (5): in caso di assenza	Segue entità	Segue entità	CGO 1 Obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali e organici con titolo di P dichiarato, di cui al D.lgs. n. 75/2010 e Reg. (UE) 2019/1009, nonché i dati sull'utilizzo degli effluenti di allevamento e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016 e dei fanghi di depurazione. CGO2 Obblighi amministrativi previsti dal programma d'azione nitrati. CGO 7	<input type="checkbox"/> A1.07	Intervento

Serie Ordinaria n. 24 - Lunedì 10 giugno 2024

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E ¹²	G	D	IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ	NC ¹³ DA ODC	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE ¹⁴
					Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari.		
UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI	Utilizzo dei prodotti fitosanitari ammessi sulla coltura biologica	(5)	(5)	(5)	CGO 7 Corretta modalità di impiego dei prodotti	<input type="checkbox"/> D3.01	Gruppo colturale Se la superficie interessata dalla violazione risulta > o uguale al 40% della SOI del gruppo colturale, tale gruppo colturale viene escluso dal relativo premio.
	Rispetto dei limiti consentiti nell'utilizzo del rame per la difesa delle colture	(1) : Violazione su superficie inferiore o uguale al 20% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha; (3) : Violazione su superficie tra il 20% e il 30% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso); (5) : Violazione su superficie superiore al 30% della SOI E superiore a 2 ha	Segue entità	Segue entità	CGO 7 Corretta modalità di impiego dei prodotti	<input type="checkbox"/> D1.07	Gruppo colturale
FERTILIZZANTI AMMESSI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA	Utilizzo dei prodotti fertilizzanti ammessi sulla coltura biologica	(5)	(5)	(5)	CGO 2 Divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti e rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti.	<input type="checkbox"/> D3.01	Gruppo colturale
GESTIONE DELLE FERTILIZZAZIONI	Presenza del piano di fertilizzazione o documenti giustificativi e/o relazione tecnica che attestano la necessità di ricorrere a concimi e ammendanti di cui all'Allegato II del reg UE 848/2018: punto 1.9.3.	(3)	(3)	(3)	CGO 2 Obblighi amministrativi previsti dal programma d'azione nitrati	<input type="checkbox"/> A1.05 <input type="checkbox"/> A1.07	Intervento
	Rispetto sia in ZVN sia in ZO dei limiti dei 170 kg di azoto per anno/ettaro derivante dagli effluenti ammessi.	(3) : Produzione/Utilizzo fino a 180 kg di azoto per anno/ettaro (compreso) (5) : Produzione/Utilizzo maggiore a 180 kg di azoto per anno/ettaro	(3) : violazione in ZO (5) : violazione in ZVN	(1) : violazione in ZO (3) : violazione in ZVN	CGO2 Rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo di fertilizzanti	<input type="checkbox"/> D1.06	Intervento

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E ¹²	G	D	IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ	NC ¹³ DA ODC	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE ¹⁴
AZIENDE MISTE: ADOZIONE DI MISURE PREVENTIVE (allegato III punto 1 del Reg. 2018/848)	Separazione delle produzioni e dei mezzi tecnici non ammessi per le produzioni biologiche	(1)	(1)	(1)		<input type="checkbox"/> C2.05	Intervento
USO SEMENTI/MATERIALE DI PROPAGAZIONE	Presenza di sementi o di materiali di propagazione certificati biologici/in deroga/autoprodotti	(1)	(1)	(1)		<input type="checkbox"/> D1.01	Gruppo culturale
	Utilizzo di sementi o di materiali di propagazione certificati biologici/in deroga/autoprodotti	(1): utilizzo di materiale non biologico senza deroga, in caso in cui la deroga poteva essere concessa (3): utilizzo di materiale NON biologico (diverso dal precedente punto (1)) su una superficie < o uguale al 10% della SOI E < a 0, 5 ha (5): negli altri casi e/o in caso di utilizzo di sementi OGM anche su superfici < o uguali al 10% della SOI	Segue entità	Segue entità		<input type="checkbox"/> D1.08 <input type="checkbox"/> D2.05 <input type="checkbox"/> D2.06	Gruppo culturale
CICLO COLTURALE	Portare a termine il ciclo colturale ordinario	(1): Violazione su superficie inferiore o uguale al 5% della SOI E inferiore o uguale a 0,5 ha (3): Violazione su superficie tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI E maggiore di 0,5 ha e non superiore a 2 ha (compreso) (5): Violazione su superficie superiore al 10% della SOI del gruppo colturale E superiore a 2 ha	Segue entità	Segue entità			Gruppo culturale Se la superficie interessata dalla violazione risulta > o uguale al 40% della SOI del Gruppo colturale, il premio non viene riconosciuto su tale Gruppo colturale.
PREMIO BOVINI - OVICAPRINI- SUINI	Identificazione dei capi allevati secondo il metodo biologico	(3): Irregolare identificazione degli animali (5): Impossibilità di identificazione dei capi	Segue entità	Segue entità		<input type="checkbox"/> E1.04 <input type="checkbox"/> E3.05	Gruppo culturale Bovini-Ovicaprini-Suini Se il numero di animali identificati irregolarmente è uguale o maggiore a 10 o il numero di animali non identificato è uguale o maggiore di 3, il gruppo

Serie Ordinaria n. 24 - Lunedì 10 giugno 2024

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E ¹²	G	D	IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ	NC ¹³ DA ODC	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE ¹⁴
							colturale viene escluso dal premio.
	Congruenza tra le produzioni agricole (foraggiere e prato permanente/pascolo) delle superfici abbinata al premio e le quantità utilizzate nella razione alimentare in relazione al numero di capi biologici allevati						Gruppo colturale Bovini-Ovicapriini-Suini escluso dal relativo premio
ISCRIZIONE NELL'ELENCO NAZIONALE DEGLI OPERATORI BIOLOGICI	Iscrizione del beneficiario nell'elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno (dal 1° gennaio del primo anno di impegno al 31 dicembre del quinto anno di impegno). I richiedenti che, al momento della domanda di sostegno, non risultano ancora iscritti devono garantire l'iscrizione entro il 30 giugno del primo anno di impegno, pena la decadenza della domanda.	(5)	(5)	(5)		<input type="checkbox"/> C3.01	Intervento L'intervento decade se l'interruzione dell'iscrizione all'elenco nazionale è dovuta a motivo diverso da <u>NC C3.01</u>
MANTENIMENTO DELLE MEDESIME SUPERFICI ¹⁵	Mantenere le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno per tutta la durata del periodo di impegno	(1)	(1)	(1)			Intervento Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, l'azione decade

¹⁵ L'intervento si applica su appezzamenti fissi: gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare gli stessi in tutti gli anni di impegno. Non sono ammesse compensazioni tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo di impegno. La riduzione del premio è applicata, pertanto, anche quando gli appezzamenti sono diversi da quelli accertati nel primo anno, indipendentemente dal fatto che la superficie sia aumentata a seguito di un ampliamento. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio.

Esempio: primo anno: appezzamento A di 10 ha e appezzamento B di 5 ha (totale 15 ha)

secondo anno: appezzamento A di 10 ha, appezzamento B di 3 ha e appezzamento C di 7 ha (totale 20 ha)

La perdita di 2 ha dell'appezzamento B, dal momento che non può essere compensata dai nuovi ettari dell'appezzamento C, comporta l'applicazione del calcolo del GED poiché la superficie degli appezzamenti A + B del 2° anno (13 ha) si è ridotta di una quota compresa tra il 10% e il 20% rispetto alla superficie degli appezzamenti A + B accertati il 1° anno (15 ha).

Di seguito si riportano le NC, suddivise in tabella A e tabella B, rilevate dagli OdC e considerate rilevanti ai fini dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni dal premio riconosciuto per l'Intervento SRA 29 "PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA".

TABELLA A

ELENCO DELLE NON CONFORMITÀ RILEVATE DALL'ODC CONSIDERATE RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONE PER L'INTERVENTO SRA29 RIPORTATE NELLA TABELLA 6: SRA 29 "PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ

AREA NON CONFORMITÀ	LIVELLO AREA NON CONFORMITÀ	CATEGORIA NON CONFORMITÀ	CODICE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE TIPO NON CONFORMITÀ	EFFETTO
Documenti previsti dal sistema di controllo	A1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti previsti dal sistema di controllo che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	A1.07	Mancata compilazione o mancato aggiornamento e non corretta archiviazione dei registri aziendali e altri documenti obbligatori e/o concordati con l'ODC	Inosservanza	Diffida
Documenti previsti dal sistema di controllo	A1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti previsti dal sistema di controllo che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	A1.02	Errata o mancata compilazione dei programmi di produzione	Inosservanza	Diffida
Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	C2	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione di misure preventive e pratiche del processo produttivo che compromette la qualificazione del prodotto	C2.05	Mancata separazione delle produzioni e dei mezzi tecnici non ammessi in azienda mista	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Vegetale	D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	D1.01	Assenza della richiesta di deroga per le sementi e per il materiale di moltiplicazione vegetale (solo in caso di semente non ancora utilizzata)	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Vegetale	D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	D1.02	Inadeguata applicazione della rotazione pluriennale delle colture	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Vegetale	D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	D1.06	Superamento dei limiti consentiti dell'N (170 kg/anno/ha) nell'utilizzo degli effluenti ammessi dal regolamento	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Vegetale	D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	D1.07	Superamento dei limiti consentiti nell'utilizzo del rame per la difesa delle colture	Inosservanza	Diffida

Serie Ordinaria n. 24 - Lunedì 10 giugno 2024

Norme di Produzione Vegetale	D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	D1.08	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti non ammessi, senza richiesta di deroga ove sussistevano i requisiti per la concessione o per colture da sovescio	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Vegetale	D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.02	Mancata effettuazione della rotazione pluriennale delle colture all'agricoltura biologica	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Vegetale	D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.05	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale trattati con prodotti non ammessi	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Vegetale	D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.06	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti NON ammessi, senza richiesta di deroga ove non sussistevano i requisiti per la concessione	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Vegetale	D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D3.01	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica	Infrazione	Sospensione a 6 mesi
Norme di Produzione Zootecnica	E1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che NON compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E1.04	Inadeguata identificazione degli animali e/o degli alveari	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.05	Impossibile identificazione degli animali e/o degli alveari	Infrazione	Sospensione

N.B. Le N.C. indicate con i codici: E1.04, E3.05 vanno considerate ai fini dell'applicazione delle riduzioni/esclusioni solamente in caso di presenza in domanda del Gruppo colturale Bovini-Ovicaprini-Suini

TABELLA B - ELENCO DELLE NON CONFORMITÀ RILEVATE DALL'ODC CONSIDERATE RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONE PER L'INTERVENTO SRA29 E NON CONTENUTE TABELLA 6: SRA 29 "PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ

AREA NON CONFORMITÀ	LIVELLO AREA NON CONFORMITÀ	CATEGORIA NON CONFORMITÀ	CODICE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE TIPO NON CONFORMITÀ	EFFETTO
Documenti previsti dal Sistema Controllo	A1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti previsti dal sistema di controllo che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	A1.05	Incompleta redazione o mancato aggiornamento della relazione tecnica	Inosservanza	Diffida
Documenti previsti dal Sistema Controllo	A3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e/o delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività e/o del processo di produzione che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	A3.02	Manomissione documenti e/o false comunicazioni	Infrazione	Sospensione 12 mesi
Documenti previsti dal Sistema Controllo	A3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e/o delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività e/o del processo di produzione che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	A3.03	Negato accesso alla documentazione e alla contabilità aziendale nei casi previsti dalla normativa	Infrazione	Sospensione 3 mesi
Documenti di Certificazione	B4	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dei documenti di certificazione che compromette la conformità del processo di produzione	B4.01	Manomissione delle indicazioni e/o certificazioni di conformità rilasciate dall'OdC	Infrazione	Esclusione
Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	C1	Inadempienze lievi nell'adozione delle misure preventive necessarie alla gestione del processo di produzione che non compromettono la conformità del processo di produzione o del sistema di auto-controllo	C1.03	Inadeguata separazione spazio/temporale dei prodotti e dei mezzi tecnici durante le fasi di produzione, preparazione, stoccaggio e trasporto	Inosservanza	Diffida
Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	C2	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione di misure preventive e pratiche del processo produttivo che compromette la qualificazione del prodotto	C2.04	Mancata o parziale adozione delle azioni preventive previste	Irregolarità	Soppressione
Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	C2	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione di misure preventive e pratiche del processo produttivo che compromette la qualificazione del prodotto	C2.06	Mancata separazione spazio/temporale dei prodotti e dei mezzi tecnici durante le fasi di produzione, preparazione, stoccaggio e trasporto	Irregolarità	Soppressione
Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	C3	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dell'uso e delle comunicazioni dei	C3.03	Uso di prodotti contenenti OGM o da essi derivati o ottenuti	Infrazione	Sospensione a 6 mesi

Serie Ordinaria n. 24 - Lunedì 10 giugno 2024

AREA NON CONFORMITÀ	LIVELLO AREA NON CONFORMITÀ	CATEGORIA NON CONFORMITÀ	CODICE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE TIPO NON CONFORMITÀ	EFFETTO
		prodotti non conformi, della rintracciabilità e dei rapporti contrattuali con l'Odc che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo				
Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	C4	Inadempienza di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di produzione	C4.01	Negato accesso alle strutture aziendali	Infrazione	Esclusione
Norme di Produzione Vegetale	D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	D1.03	Mancata predisposizione della documentazione giustificativa per uso dei mezzi tecnici autorizzati in agricoltura biologica	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Vegetale	D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	D1.04	Pratiche agronomiche non adeguate	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Vegetale	D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	D1.05	Presenza non autorizzata di mezzi tecnici non ammessi in azienda completamente convertita	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Vegetale	D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.01	Mancata attuazione del piano di conversione	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Vegetale	D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.03	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per la "produzione parallela"	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Vegetale	D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.04	Presenza contemporanea, di varietà parallele non facilmente distinguibili prive di autorizzazione	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Zootecnica	E1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che NON compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E1.10	Mancato rispetto del carico massimo di animali per ettaro	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Zootecnica	E2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la qualificazione del prodotto	E2.01	Introduzione di animali convenzionali senza richiesta di deroga ove non sussistevano i requisiti per la concessione	Irregolarità	Soppressione

AREA NON CONFORMITÀ	LIVELLO AREA NON CONFORMITÀ	CATEGORIA NON CONFORMITÀ	CODICE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE TIPO NON CONFORMITÀ	EFFETTO
Norme di Produzione Zootecnica	E2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la qualificazione del prodotto	E2.02	Mancata richiesta delle deroghe previste dal regolamento per l'attività zootecnica ove non sussistevano i presupposti per concederle	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Zootecnica	E2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la qualificazione del prodotto	E2.03	Mancato rispetto dei tempi di sospensione o conversione previsti dalla normativa per i medicinali allopatrici	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Zootecnica	E2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la qualificazione del prodotto	E2.04	Mancato rispetto delle condizioni poste dalla normativa per i trattamenti veterinari e mancato uso delle pratiche per la riduzione della sofferenza	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Zootecnica	E2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la qualificazione del prodotto	E2.08	Presenza a seguito di analisi nei mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione animale, di sostanze non ammesse in agricoltura biologica	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.02	Impiego di materie prime per mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione animale, non ammessi in agricoltura biologica	Infrazione	Sospensione a 6 mesi
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.03	Impiego di medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi	Infrazione	Sospensione a 6 mesi
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.04	Impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita	Infrazione	Sospensione a 6 mesi
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.08	Presenza contemporanea della stessa specie in parallelo, senza autorizzazione ex art. 40, paragrafo 2, Reg. CE n. 889/08	Infrazione	Sospensione
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.09	Trasferimento di embrioni e impiego di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione o a indurre o sincronizzare gli estri	Infrazione	Sospensione a 6 mesi

Serie Ordinaria n. 24 - Lunedì 10 giugno 2024

AREA NON CONFORMITÀ	LIVELLO AREA NON CONFORMITÀ	CATEGORIA NON CONFORMITÀ	CODICE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE TIPO NON CONFORMITÀ	EFFETTO
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.10	Mancanza del piano di gestione dell'allevamento	Infrazione	Sospensione
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.11	Mancanza del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche	Infrazione	Sospensione
Specifiche di Prodotto	I2	Inadempienza di carattere sostanziale nella rispondenza delle specifiche del prodotto che compromette la qualificazione del prodotto	I2.01	Presenza nei prodotti ottenuti e nei mezzi tecnici e/o materie prime utilizzate dall'operatore di residui di sostanze attive non ammesse in quantità superiore alla soglia numerica prevista dal D.M. 309/2011 e superiore alla soglia di tolleranza per gli Ogm	Irregolarità	Soppressione
Specifiche di prodotto	I3	Inadempienza di carattere sostanziale nella rispondenza delle specifiche del prodotto che compromette la conformità del processo di produzione e/o di auto-controllo	I3.01	Presenza non accidentale, a causa di misure precauzionali non applicate sui prodotti e sui mezzi tecnici e/o materie prime utilizzate ottenuti dall'operatore, di residui di sostanze attive non ammesse e/o presenza di DNA modificato	Infrazione	Sospensione a 1 mese
Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC	L1	n.d.	L1.01	Mancato rispetto di una diffida ¹⁶	Inosservanza	Diffida
Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC	L2	n.d.	L2.01	Mancato adempimento del termine supplementare concesso	Irregolarità	Soppressione
Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC	L3	n.d.	L3.01	Mancato rispetto di una soppressione delle indicazioni biologiche	Infrazione	Sospensione a 3 mesi
Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC	L4	n.d.	L4.01	Mancato rispetto di una sospensione delle indicazioni biologiche	Infrazione	Esclusione
Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC	M3	n.d.	M3.01	Dopo 1 soppressione (alla SECONDA NC della stessa area)	Infrazione	Sospensione a 3 mesi
Reiterazione delle non conformità	M4	n.d.	M4.01	Dopo 2 soppressioni (alla TERZA NC della stessa area)	Infrazione	Esclusione
Reiterazione delle non conformità	M4	n.d.	M4.02	Dopo 1 sospensione (alla SECONDA NC della stessa area)	Infrazione	Esclusione

¹⁶ Le diffide da considerare ai fini delle riduzioni del premio dell'Intervento SRA29 sono quelle previste nelle tabelle sopra riportate.

N.B. Le N.C. indicate con i codici: E2.01, E2.02, E2.03, E2.04, E2.08, E3.02, E3.03, E3.04, E3.08, E3.09, E3.10, E3.11 vanno considerate ai fini dell'applicazione delle riduzioni/esclusioni solamente in caso di presenza in domanda del Gruppo culturale "Bovini-Ovicaprini-Suini".

Le NC contenute nella tabella B vengono valutate dai funzionari AFCP/Provincia di Sondrio nell'ambito dei controlli amministrativi, secondo i parametri di gravità entità durata, così come indicato nella tabella 2.

Per le NC riportate in tabella B, il montante a cui si applica la sanzione è sempre l'Intervento. Fanno eccezione le NC riferite alle Norme di produzione Zootecnica (Area Non conformità: E) il cui montante è il gruppo culturale "Bovini-Ovicaprini-Suini".

TABELLA 2

INTERVENTO SRA 29 "PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE PER LE NON CONFORMITÀ RIPORTATE NELLA TABELLA B

Classe Livello	Regola
Entità bassa	1 o più diffide riscontrate nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi) a livello di montante
Entità media	Fino a 2 soppressioni nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi) a livello di montante
Entità alta	Più di 2 soppressioni e/o 1 o più sospensione nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi) a livello di montante
Gravità bassa	Riscontrata una Non Conformità (NC) di tipo lieve avente codice A1 (A1.05), C1 (C1.03), D1 (D1.03, D1.04, D1.05), E.1.10, L1.01 a livello di montante
Gravità media	Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice C2 (C2.04, C2.06), D2 (D2.01, D2.03, D2.04) – E2 (E2.01, E2.02, E2.03, E2.04, E2.08), I2.01 - L2.01 a livello di montante
Gravità alta	Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice C3 (C3.01- C3.03) – E3 (E3.02, E3.03, E3.04, E3.08, E3.09, E3.10, E3.11), I3.01 - L3.01- M3.01 (**) a livello di montante
Durata bassa	1 o più diffide riscontrate nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi) e/o 1 soppressione nel corso del periodo di impegno controllato a livello di montante
Durata media	2 o più soppressioni e/o 1 sospensione minore o uguale a 6 mesi nel corso del periodo di impegno controllato a livello di montante
Durata alta	Più di 1 sospensione minore o uguale a 6 mesi e/o 1 o più sospensioni maggiore di 6 mesi nel corso del periodo di impegno controllato E/O L3.01 M3.01 (**) a livello di montante

(**) NB - In caso di codice di NC M3.01 (reiterazione di una soppressione relativa a uno dei codici rilevanti ai fini del pagamento della misura 11 - Tabella A e B), la % di decurtazione del premio viene raddoppiata sulla base del calcolo del GED riferito alla singola NC oggetto della reiterazione: es. M3.01 è riferita a una reiterazione del codice E2.03, il calcolo del GED riferito al codice E2.03 è (E=3, G=3, D=3) quindi origina una % pari al 5% che va raddoppiata SOLO se la reiterazione si riferisce a inadempienze analoghe e non a reiterazione di NC riferite alla stessa area di cui all'allegato A al DM n. 15962/2013 .

TABELLA 3

INTERVENTO SRA 29 "PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA" - CASI DI DECADENZA TOTALE DELLA MISURA PER LE NON CONFORMITÀ RIPORTATE NELLA TABELLA B

Codice non conformità	Descrizione non conformità
A3.02	Manomissione dei documenti e/o false comunicazioni
A3.03	Negato accesso alla documentazione e alla contabilità aziendale nei casi previsti dalla normativa
L4.01	Mancato rispetto di una sospensione delle indicazioni biologiche
M4.01	Non conformità assegnata dopo 2 soppressioni (alla 3° non conformità della stessa area)
M4.02	Non conformità assegnata dopo 1 sospensione (alla 2° non conformità della stessa area)
B4.01	Manomissione delle indicazioni e/o certificazioni di conformità rilasciate dagli OdC

6. IMPEGNI INTERVENTO SRA: REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI, DEI PRODOTTI FITOSANITARI E AL BENESSERE ANIMALE

6.1 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone medesime (ZNVN), nonché i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

Il beneficiario che aderisce a un intervento SRA e utilizza agronomicamente gli effluenti di allevamento (e.a.), le acque reflue e i digestati, nonché i fertilizzanti azotati di cui al Regolamento (UE) n. 1009/2019 e al d.lgs. 75/2010 e i fanghi di depurazione di cui al d.lgs. 99/1992, deve rispettare gli impegni disposti dalla normativa regionale:

- programma d'azione nitrati in vigore per le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) approvato con D.G.R. XI/2893 del 2/03/2020 e s.m.i. e riportate nel CGO2 della condizionalità rafforzata;
- linee guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili (ZO) ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE, approvate con D.G.R. XI/3001 del 30/03/2020 e s.m.i. e riportati nel bando degli interventi SRA (PSP 2023-2027).

In caso di mancato rispetto degli impegni, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

Nella tabella seguente sono elencati gli impegni relativi ai requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti.

Ai fini del calcolo delle riduzioni ed esclusioni dal premio previsto, gli impegni elencati nella tabella 7 sono raggruppati in gruppi di impegni e vengono verificati a livello di SAU aziendale.

Le aziende vengono classificate secondo la classificazione riportata nella seguente tabella:

(*) Classe aziendale

CLASSE AZIENDALE	DESCRIZIONE per aziende localizzate in ZVN	DESCRIZIONE per aziende localizzate in ZO
0		Azienda che produce/utilizza < 1.000 Kg N/anno da e.a.
1	Aziende che producono/utilizzano <= 1.000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano fino a 3000 kg di azoto all'anno di provenienza diversa dagli e.a.	Aziende che producono/utilizzano > 1.000 e <= 3.000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano fino a 6.000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.
1 bis		Azienda che produce/utilizza da 1.000 a 3.000 Kg N/anno da e.a. in Zona Svantaggiata di montagna
2	Aziende che producono/utilizzano > 1.000 e <= 3.000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano > 3.000 e <= 6.000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.	Aziende che producono/utilizzano > 3.000 e <= 6.000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano > 6.000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.
3	Aziende che producono/utilizzano > 3.000 e <= 6.000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano > 6.000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.	Aziende che producono/utilizzano > 6.000 kg N/anno da e.a.
4	Aziende che producono/utilizzano > 6.000 kg N/anno da e.a.	Aziende soggette ad AIA OPPURE allevamenti con più di 500 UBA
5	Aziende soggette ad AIA OPPURE allevamenti con più di 500 UBA	

TABELLA 7 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI- VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E	G	D	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
	CLASSE AZIENDALE 0 1 1bis 2 3 4 5 (*)				
Adempimenti amministrativi¹⁷	Presentazione della Comunicazione Nitrati e/o Aggiornamento della Comunicazione debitamente sottoscritta come previsto dalla normativa vigente	(5)	(3): per aziende in cl 1 (5): per aziende in cl 2, 3, 4, 5	(5): in caso di mancata presentazione (3): in caso di mancato aggiornamento	Intervento
	Presentazione della comunicazione entro i termini previsti	(1)	(1): per aziende in cl 1 e 2 (3): per aziende in cl 3 e 4 (5): per aziende in cl 5	(3)	Intervento

¹⁷ Azienda esonerata dalla presentazione della Comunicazione nitrati ubicata in **zona non vulnerabile** che:

- a. produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti a un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
- b. utilizza agronomicamente fanghi di depurazione, corrispondenti a un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
- c. utilizza agronomicamente fertilizzanti corrispondenti a un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 6.000 Kg/anno.

Comunque, l'impresa che produce e/o utilizza più di 1.000 kg/anno azoto "al campo", deve rispettare le regole generali definite in attuazione della Direttiva nitrati. In particolare, per quanto riguarda le regole relative all'utilizzazione agronomica (capitolo 4 della D.G.R. XI/3001 del 30/03/2020), alle strutture di stoccaggio (capitolo 4.3 della D.G.R. XI/3001 del 30/03/2020), al trasporto (capitolo 2.5 della D.G.R. XI/3001 del 30/03/2020) e alla tenuta e conservazione del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti (capitolo 2.4.5 della D.G.R. XI/3001 del 30/03/2020) su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento. Inoltre, l'impresa esonerata può rientrare nel campione di controllo.

L'impresa che produce e/o utilizza meno di 1.000 kg/anno di azoto "al campo" è esonerata dalla applicazione delle linee guida di cui alla D.G.R. XI/ 3001 del 30/03/2020 a eccezione dei capitoli 3 "Divieti di utilizzazione agronomica", 4.1 "Criteri generali di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento", 4.4 "Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento", 4.5 "Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)".

Azienda esonerata dalla presentazione della Comunicazione nitrati l'impresa ubicata in **zona vulnerabile** che:

- a. produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti a un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 1.000 kg/anno;
- b. utilizza agronomicamente fanghi di depurazione corrispondenti a un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 1.000 kg/anno
- c. utilizza agronomicamente fertilizzanti corrispondenti a un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 6.000 kg/anno.

L'impresa esonerata dalla Comunicazione nitrati, deve in ogni caso rispettare le regole generali definite in attuazione della Direttiva nitrati di cui alla DGR XI/2893 del 2/3/2020. In particolare, per quanto riguarda le regole relative alle strutture di stoccaggio (capitolo 4.3), all'utilizzazione agronomica (capitolo 4), al trasporto (capitolo 2.5) nonché la tenuta del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti (di cui all'ALLEGATO 12 "Registro delle distribuzioni di fertilizzanti") su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento.

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E	G	D	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
	CLASSE AZIENDALE 0 1 1bis 2 3 4 5 (*)				
	Presentazione incompleta o difforme della comunicazione	(1)	(1): per aziende in cl 1 e 2 (3): per aziende in cl 3 e 4 (5): per aziende in cl 5	(3)	Intervento
	Presenza in azienda o presso la sede legale o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati di: - comunicazione nitrati - documenti cartografici (Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, Piano grafico riprodotto in Sis.Co. se aggiornato entro il 31 maggio di ogni anno), con l'individuazione degli appezzamenti aziendali - planimetria o altra documentazione che individui i settori di allevamento/strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento - contratto/i per la valorizzazione degli effluenti di allevamento stipulato/i in caso di cessione o acquisizione di effluenti di allevamento per lo stoccaggio e/o per la distribuzione e/o per il trattamento ¹⁸ - relazioni tecniche a supporto delle scelte aziendali segnalate nella Comunicazione - rapporti di monitoraggio degli impianti di trattamento ove previsti - qualsiasi altro documento necessario e/o utile a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi	(1) se manca un documento (3) se mancano due o più documenti	(1): per aziende in cl 1 e 2 (3): per aziende in cl 3 e 4 (5): per aziende in cl 5	(3)	Intervento
	Presenza nella sezione Repository del fascicolo aziendale SISCO della documentazione prevista dalla normativa vigente (es. presenza dei contratti di cessione/acquisizione di e.a. e/o di digestato inseriti nella comunicazione nitrati ¹⁹	(1)	(1)	(1)	Intervento
	Presenza in azienda, o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati, del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti su cui registrare, entro 10 giorni dalla	(3): per aziende in cl. 0 o in cl. 1bis	(1): per aziende in cl 0 o in cl.1 bis (3): per aziende in cl 1	Segue la gravità	Intervento

¹⁸ I contratti di valorizzazione sono previsti per ogni variazione alle movimentazioni di effluente e/o digestato e riportati in una variante alla Comunicazione nitrati entro 60 giorni e comunque non oltre la data del 1° novembre; i nuovi contratti di valorizzazione vanno contestualmente caricati nella "Repository" di Sis.Co.

¹⁹ Per sanare l'inosservanza a questo impegno senza incorrere in penalità, è possibile, come azione correttiva, inserire la documentazione mancante nella sezione Repository del fascicolo aziendale entro 10 giorni dal controllo.

Serie Ordinaria n. 24 - Lunedì 10 giugno 2024

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E	G	D	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
	CLASSE AZIENDALE 0 1 1bis 2 3 4 5 (*)				
	distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento	(5): per tutte le altre aziende	(5): per aziende in cl 2, 3, 4, 5		
	Registro delle distribuzioni di fertilizzanti compilato e aggiornato	(1): per aziende in cl. 0 e in cl. 1bis (3): per tutte le altre aziende	(1): per aziende in cl. 0 o in cl. 1bis (3): per aziende in cl 2 e 3 (5): per aziende in cl 4 e 5	(3)	Intervento
	Per azienda che cede/acquisisce effluenti di allevamento e/o digestato da aziende terze				
	Presenza di contratti di cessione/acquisizione di e.a. e/o di digestato in corso di validità	(3): per aziende in cl. 1 bis (5): per tutte le altre aziende	(3): per aziende in cl 1bis, 1 e 2 (5): per aziende in cl 3, 4, 5	(3)	Intervento
	Per azienda che produce o utilizza digestato				
	Tenuta di un registro dei materiali di ingresso nell'impianto con l'indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica e delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, specificando il soggetto fornitore. Redazione e conservazione delle registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità, ovvero alla tenuta delle documentazioni di cessione del digestato a soggetti terzi (ALLEGATO 8 alla DGR n. XI/3001/2020 - Contratti di valorizzazione degli effluenti di allevamento). Redazione del PUA	(1)	(1): per aziende in cl 1 e 2 (3): per aziende in cl 3 e 4 (5): per aziende in cl 5	(3)	Intervento
	Per azienda che utilizza fanghi di depurazione				
	Presenza dei fanghi di depurazione nella Comunicazione nitrati	(1)	(1): per aziende in cl 1 e 2 (3): per aziende in cl 3 e 4 (5): per aziende in cl 5	(3)	Intervento

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E	G	D	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
	CLASSE AZIENDALE 0 1 1bis 2 3 4 5 (*)				
	Per azienda soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)				
	Presenza di autorizzazione AIA	(5)	(5)	(5)	Intervento
Gestione aziendale dei nitrati	Presenza degli impianti di stoccaggio ²⁰	(5)	(5)	(5)	Intervento
	Stoccaggi aziendali conformi e di dimensioni sufficienti in base alla normativa e/o sufficienti a garantire il fermo invernale	(3)	(1): per aziende in cl 1 e cl 1 bis (3): per aziende in cl 2 e 3 (5): per aziende in cl 4 e 5	(3)	Intervento
	Stato di funzionalità o di manutenzione delle strutture idoneo a garantire l'impermeabilità dell'impianto di raccolta e stoccaggio e l'assenza di dispersioni e/o percolazioni	(3) in assenza di perdite (5) in presenza di perdite	Se entità media: (1): per aziende in cl 1 e cl. 1bis (3): per aziende in cl 2 e 3 (5): per aziende in cl 4 e 5 Se entità alta: (3): per aziende in cl 1 e 2 (5): per aziende in cl 3, 4, 5	(3)	Intervento
	Congruietà tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio presenti in azienda e quelle riportate nella Comunicazione Nitrati	(3)	(1): per aziende in cl 1 (3): per aziende in cl 2 e 3 (5): per aziende in cl 4 e 5	(3)	Intervento
	Rispetto dei vincoli e divieti spaziali per l'utilizzo di liquame, letame, fertilizzanti, altre fonti azotate, fanghi di depurazione, digestato	(1): violazione su superficie minore o uguale a 10% della SAU purché < o uguale a 2 Ha	Se entità bassa: (1): per aziende in cl 0, 1, 1bis e 2 (3): per aziende in cl 3 e 4 (5): per aziende in cl 5 Se entità media:	(1): violazione su superficie in ZO (3): violazione su superficie in ZVN	Intervento

²⁰ L'impresa localizzata in area svantaggiata di montagna che produce o utilizza effluenti di allevamento corrispondenti a un quantitativo di azoto al campo compreso tra 1.000 e 3.000 kg/ha/anno, laddove la realizzazione dello stoccaggio secondo i criteri descritti al cap. 4.3.1 nei commi 1, 2, 3, 4, 5 dell'allegato A alla DGR n. XI/3001/2020 non sia tecnicamente fattibile, può ricorrere a una tipologia di stoccaggio descritta al comma 6 del capitolo 4.3.1. dell'allegato A alla DGR n. XI/3001/2020

Serie Ordinaria n. 24 - Lunedì 10 giugno 2024

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E	G	D	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
	CLASSE AZIENDALE 0 1 1bis 2 3 4 5 (*)				
		(3): violazione su superficie > 10% della SAU o > di 2 Ha	(1): per aziende in cl 0, 1, 1bis (3): per aziende in cl 2 e 3 (5): per aziende in cl 4 e 5		
	Rispetto dei vincoli e divieti temporali per l'utilizzo di liquame, letame, fertilizzanti, altre fonti azotate, fanghi di depurazione, digestato	(1): violazione su superficie minore o uguale a 10% della SAU purché < o uguale a 2 Ha (3): violazione su superficie > 10% della SAU o > di 2 Ha	Se entità bassa: (1): per aziende in cl 0, 1, 1bis e 2 (3): per aziende in cl 3 e 4 (5): per aziende in cl 5 Se entità media: (1): per aziende in cl 0, 1, 1bis (3): per aziende in cl 2 e 3 (5): per aziende in cl 4 e 5	(1): violazione su superficie in ZO (3): violazione su superficie in ZVN	Intervento
	L'accumulo temporaneo di letame e delle lettiere degli allevamenti avicunicoli sul suolo agricolo è gestito correttamente e mantiene le distanze previste da corsi d'acqua, centri abitati case, ecc. L'accumulo temporaneo dei materiali assimilati ai letami e dei fertilizzanti su suolo agricolo è gestito correttamente e mantiene le distanze previste da corsi d'acqua, centri abitati case, ecc.	(3)	(1): per aziende in cl 1 e cl 1bis (3): per aziende in cl 2 e 3 (5): per aziende in cl 4 e 5	(1): violazione su superficie in ZO (3): violazione su superficie in ZVN	Intervento
	Rispetto per le superfici in Zona Vulnerabile (ZVN) dei 170 kg/ha/anno e in Zona Non Vulnerabile (ZO) dei 340 kg/ha/anno di azoto derivante da e.a.	(5)	(3): per aziende in cl 0, 1, 1bis e 2 (5): per aziende in cl 3, 4, 5	(3)	Intervento
	Rispetto della quantità apportata di azoto totale che non deve superare le esigenze delle colture previste dai MAS	(5)	(3): per aziende in cl 0, 1, 1bis e 2 (5): per aziende in cl 3, 4, 5	(3)	Intervento
	Rispetto del divieto di concimazioni relative al fosforo entro 5 metri dai corsi d'acqua, salvo limitazioni più restrittive previste in caso di utilizzo di fertilizzanti azotati di cui al programma d'azione nitrati	(1): violazione su superficie minore o uguale a 10% della SAU purché < o uguale a 2 Ha	Se entità bassa: (1): per aziende in cl 0, 1, 1bis e 2 (3): per aziende in cl 3 e 4 (5): per aziende in cl 5	(1): violazione su superficie in ZO (3): violazione su superficie in ZVN	Intervento

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E	G	D	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
	CLASSE AZIENDALE 0 1 1bis 2 3 4 5 (*)				
		(3): violazione su superficie > 10% della SAU o > di 2 Ha	Se entità media: (1): per aziende in cl 0, 1, 1bis (3): per aziende in cl 2 e 3 (5): per aziende in cl 4 e 5		
Effetti extra-aziendali sui corsi d'acqua/reti scolante	Rispetto del divieto di inquinamento da nitrati derivante dalla violazione agli obblighi di gestione degli stoccaggi o ai vincoli/divieti spazio-temporali per l'utilizzo agronomico che interessa corsi d'acqua naturali o altre risorse idriche e/o Rispetto del divieto di scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni	(5)	(5)	(5)	Intervento

6.2 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

In caso di mancato rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

Nella tabella seguente sono elencati gli impegni relativi ai requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari, riportati nel bando degli interventi SRA (PSP 2023-2027).

Ai fini del calcolo delle riduzioni ed esclusioni dal premio previsto, gli impegni elencati nella tabella 8 sono raggruppati in gruppi di impegni e vengono verificati a livello di SAU aziendale.

TABELLA 8 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E	G	D	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
Attestazione controllo funzionale delle attrezzature	<p>Presenza del controllo funzionale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari in corso di validità</p> <p>(NB - in caso di trattamenti fitosanitari effettuati da Contoterzisti, dimostrati con fattura, presenza in azienda di copia del controllo funzionale della macchina utilizzata in azienda).</p> <p>Utilizzo delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari che hanno subito un controllo funzionale con esito positivo</p>	<p>1): Controllo funzionale scaduto, ma trattamenti fitosanitari effettuati prima della scadenza OPPURE assenza del controllo funzionale di un'attrezzatura non utilizzata</p> <p>(5): utilizzo di attrezzature prima dell'effettuazione del controllo funzionale OPPURE utilizzo di attrezzature con controllo funzionale avente esito negativo OPPURE Controllo funzionale non più in corso di validità e contestuale/successivo utilizzo delle attrezzature.</p>	Segue entità	<p>(1): Trattamenti effettuati su terreni ricadenti fuori Natura 2000, quando l'entità è di livello basso</p> <p>(3): Trattamenti effettuati su terreni ricadenti in Aree Natura 2000, quando l'entità è di livello basso</p> <p>(5): in tutti i casi con entità di livello alto</p>	Intervento
Corretta gestione e utilizzo dei prodotti fitosanitari	<p>Difesa integrata obbligatoria (allegato III del d.lgs. 150/2012) attraverso il possesso o l'accesso a: dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete; dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento; bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture; materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti</p>	(3)	(3)	(3)	Intervento

Serie Ordinaria n. 24 - Lunedì 10 giugno 2024

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E	G	D	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
	<p>Presenza del certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo per i prodotti fitosanitari ai sensi del punto A.1.2 del DM 22/01/2014 in corso di validità, per tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari</p>	<p>(1): se il certificato di abilitazione all' acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari è scaduto E in presenza di richiesta rinnovo</p> <p>(5): se il certificato di abilitazione all' acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari, è assente o scaduto senza richiesta di rinnovo</p>	<p>Segue entità</p>	<p>(3): se entità bassa</p> <p>(5): se entità alta</p>	<p>Intervento</p>
	<p>Il sito di stoccaggio dei prodotti fitosanitari deve presentare le caratteristiche di cui all'allegato VI.1 al DM 22 gennaio 2014 (PAN).</p>	<p>(1): Sito di stoccaggio non a norma per quello che riguarda i requisiti previsti ai punti 5-8-11-12-13 dell'allegato VI.1 del PAN</p> <p>(5): Sito di stoccaggio non a norma per quello che riguarda i requisiti previsti ai punti 1-2-3-4-6-7-9-10 dell'allegato VI.1 del PAN</p>	<p>Segue entità</p>	<p>Segue entità</p>	<p>Intervento</p>
<p>Disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze dei corpi idrici o altri luoghi sensibili</p>	<p>Rispetto delle disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente. In particolare:</p> <p>a. il rispetto delle prescrizioni di etichetta relative alle mitigazioni previste per la salvaguardia di corpi idrici;</p> <p>b. il rispetto delle Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e delle acque potabili, stabilite dal D.D.S. n. 679 /2023 "DGR 29 dicembre 2021 n. 5836 Linee guida per l'attuazione in Lombardia del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Aggiornamento delle misure specifiche per la tutela dell'ambiente</p>	<p>(5)</p>	<p>(5)</p>	<p>(3): in tutti gli altri casi</p> <p>(5): nelle Aree Natura 2000, se tutte le specifiche misure di mitigazione non sono rispettate</p>	<p>Intervento</p>

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E	G	D	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
	acquatico, delle acque potabili e dei siti Natura 2000" e delle misure specifiche per la tutela dei Siti Natura 2000, stabilite dal medesimo D.D.S.				

6.3 REQUISITI MINIMI RELATIVI AL BENESSERE ANIMALE

Nella tabella 9 sono elencati gli impegni relativi ai requisiti minimi relativi al benessere animale e riportati nel bando degli interventi SRA (PSP 2023-2027).

In caso di mancato rispetto dell'impegno, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

TABELLA 9 REQUISITI MINIMI RELATIVI AL BENESSERE ANIMALE - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE

IMPEGNO	E	G	D	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
<p>Il beneficiario (e/o un suo delegato addetto alla custodia e gestione degli allevamenti) deve, in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • possedere un titolo di studio di livello universitario o di scuola superiore secondaria in ambito agrario, veterinario o lauree equipollenti; • possedere un attestato di avvenuta frequenza a corsi di formazione aventi a oggetto il benessere animale e/o programmi regionali di aggiornamento e assistenza tecnica sul mantenimento e miglioramento del benessere animale; • aver fatto domanda o ha già usufruito della consulenza in materia di benessere animale nell'ambito della Misura 2 del PSR 2014-2022; • aver richiesto l'iscrizione a un idoneo percorso formativo sul benessere animale, offerto anche nell'ambito dello sviluppo rurale, che dovrà essere seguito nell'arco temporale di 12 mesi a far data dalla presentazione della domanda di aiuto/pagamento; • aver maturato un'esperienza nel settore da almeno 10 anni per i bovini, 7 anni per i bufalini e ovicaprini, 5 anni per i suini; • essere titolare di un'azienda aderente al sistema ClassyFarm o, ancora, al Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA) di cui al Decreto interministeriale 2 agosto 2022. In tali casi, la formazione degli addetti deve essere relativa a capacità e conoscenze adeguate o ottimali, come desunte dalle check list di autocontrollo e/o di controllo ufficiale presenti in ClassyFarm. 	(5)	(5)	(5)	Intervento

7. IMPEGNI INTERVENTO SRA: CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE

In caso di mancato rispetto dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

Nella tabella 10 sono elencati gli impegni relativi al mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Ai fini del calcolo delle riduzioni ed esclusioni dal premio previsto, gli impegni elencati nella tabella 10 sono raggruppati in gruppi di impegni e vengono verificati a livello di SOI.

TABELLA 10 MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE

GRUPPO DI IMPEGNI	DESCRIZIONE	ENTITÀ ²¹	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
COLTURE ERBACEE	Effettuare almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che assicuri lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, usando metodi e macchinari agricoli ordinari per gli interventi preparatori.	(1): violazione su superficie minore o uguale al 5% della SOI e COMUNQUE inferiore o uguale a 0,3 ha della SOI. (3): violazione su superficie tra il 5% (escluso) e il 10% (escluso) della SOI E COMUNQUE compresa tra 0,3 ha (escluso) e 0,5 ha (compreso) (5): violazione su superficie uguale al 10% della SOI E superiore a 0,5 ha	Segue entità	(3)	GRUPPO CULTURA Il premio non viene riconosciuto se la superficie su cui è stato violato l'impegno è > al 10% della SOI
COLTURE ARBOREE	Mantenere le colture permanenti in buone condizioni con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantisca la rimessa in produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato	(1): violazione su superficie minore o uguale al 5% della SOI e COMUNQUE inferiore o uguale a 0,3 ha della SOI. (3): violazione su superficie tra il 5% (escluso) e il 10% (escluso) della SOI E COMUNQUE compresa tra 0,3 ha (escluso) e 0,5 ha (compreso) (5): violazione su superficie uguale al 10% della SOI E superiore a 0,5 ha	Segue entità	(3)	GRUPPO CULTURA Il premio non viene riconosciuto se la superficie su cui è stato violato l'impegno è > al 10% della SOI
PRATO PERMANENTE DIVERSO DAL PASCOLO	Effettuare almeno uno sfalcio l'anno che non danneggi il cotico erboso				PARCELLA a PRATO PERMANENTE interessata dalla violazione

²¹ Nel calcolo dell'entità della violazione su superficie, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore di violazione su superficie che rientra nella classe più penalizzante: es. violazione su superficie (tipologia frutteto) = 4% della SOI corrispondente a 0,4 ha -----> il livello di infrazione riferito all'entità è MEDIO (3)

GRUPPO DI IMPEGNI	DESCRIZIONE	ENTITÀ ²¹	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
PRATO PERMANENTE INTESO COME PASCOLO	Garantire la gestione diretta del pascolo: la conduzione del pascolo deve essere svolta direttamente dal titolare dell'impresa richiedente o da un salariato o coadiuvante familiare della stessa				GRUPPO CULTURA PRATO PERMANENTE (inteso come pascolo) Il premio non viene riconosciuto NB In presenza di più codici pascolo (es: A+B), nel caso di mancato rispetto dell'impegno sul pascolo A, il premio viene riconosciuto solo su B
	Garantire un periodo minimo di pascolamento (con bovini, ovicaprini ed equidi) di 60 giorni, anche non continuativi				
	Garantire un carico pari ad almeno 0,2 UBA/ha* per ogni codice pascolo				
	Garantire per pascoli che ricadono - in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) un carico massimo pari a 2 UBA/ha/anno (**) - in Zone Ordinarie (ZO) un carico massimo pari a 4 UBA/ha/anno (**)	(3)	(3)	(3)	GRUPPO CULTURA PRATO PERMANENTE (inteso come pascolo) NB In presenza di più codici pascolo (es: A+B), nel caso di mancato rispetto dell'impegno sul pascolo A, la penalità viene applicata solo su A
<p>(*) NB - Il bestiame per il quale nel registro di alpeggio generato dalla BDN non è indicata la data di scarico o è presente una indicazione anomala non viene considerato ai fini del calcolo del rapporto UBA/ha. Il calcolo UBA/ha si effettua considerando al numeratore il numero di UB complessivo di animali al pascolo, detenuti dal beneficiario e presenti nel codice allevamento intestato al beneficiario, e al denominatore la SOI a pascolo calcolata per singolo codice pascolo.</p> <p>(**) La verifica del rispetto del carico massimo sulle superfici richieste a premio nell'anno campagna si basa su tutti i capi detenuti dal beneficiario e portati al pascolo provenienti da anche codici allevamento non a lui intestati.</p>					